



Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement Graubünden
Departament d'educaziun, cultura e protecziun da l'ambient dal Grischun
Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente dei Grigioni

Emanazione di una legge concernente la promozione e il finanziamento di misure per la protezione del clima e l'adattamento al clima nei Grigioni (legge sul fondo per il clima, LFCli; CSC 820.400)

Piano d'azione «Green Deal per i Grigioni»: misure e finanziamento per la tappa II

Rapporto esplicativo

Coira, gennaio 2024

L'essenziale in breve

Con il piano d'azione «Green Deal per i Grigioni» (PAGD) il Cantone dei Grigioni intende affrontare in modo efficace e con la massima priorità in termini temporali la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e l'adattamento ai cambiamenti climatici. In questo modo, esso può contribuire agli obiettivi sovraordinati ancorati nell'Accordo di Parigi sul clima nonché nella strategia climatica della Confederazione: stabilizzare il riscaldamento globale ben al di sotto di 2° C e raggiungere il saldo netto delle emissioni di CO₂ pari a zero a partire dal 2050.

Sulla base dell'incarico parlamentare Wilhelm «Green Deal per i Grigioni: cogliere la protezione del clima quale opportunità», a giugno 2021 il Governo ha presentato al Gran Consiglio un rapporto intermedio relativo alla pianificazione di misure con piano di finanziamento. Su queste basi, nella sessione di ottobre 2021 il Gran Consiglio ha deciso di attuare il PAGD a tappe. Per la tappa I ha messo a disposizione un credito d'impegno pari a 67 milioni di franchi. Da inizio 2022 questi mezzi vengono impiegati per una maggiore promozione di misure nel parco edifici, nel settore dei trasporti pubblici e del traffico merci nonché nell'agricoltura.

Conformemente al piano di finanziamento, la maggiore promozione e l'attuazione più rapida di misure di protezione del clima e di adattamento al clima per il raggiungimento degli obiettivi climatici entro il 2050 costeranno al Cantone circa un miliardo di franchi. Per la tappa II del PAGD, il Gran Consiglio ha pertanto incaricato il Governo di elaborare le basi legali necessarie per ulteriori misure e per il loro finanziamento. Con il presente progetto di legge concernente la promozione e il finanziamento di misure per la protezione del clima e l'adattamento al clima nei Grigioni (legge sul fondo per il clima, LFCli), gli obiettivi di politica climatica del PAGD vengono stabiliti in modo vincolante e un finanziamento speciale «fondo grigionese per il clima» viene ancorato a livello giuridico. Quali fonti di finanziamento sono previsti un versamento unico di 200 milioni di franchi provenienti dal capitale proprio liberamente disponibile del Cantone nonché attribuzioni annue dalla quota cantonale della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) e dagli utili distribuiti dalla Banca nazionale. In misura limitata devono essere possibili anche sussidi provenienti dai mezzi statali generali. La legge disciplina inoltre l'impiego dei mezzi, illustra le misure per le quali si possono impiegare i mezzi provenienti dal fondo per il clima e disciplina l'esecuzione. In primo luogo occorre potenziare i programmi di promozione del Cantone esistenti e disciplinati da leggi speciali per misure che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi. Nella LFCli vengono create nuove fattispecie di promozione per tecnologie e processi innovativi nonché per l'impiego di risorse sostenibili. I mezzi provenienti dal fondo per il clima possono infine essere impiegati per misure proprie del Cantone, a condizione che esse consentano di raggiungere gli obiettivi in modo notevolmente più rapido. Al Cantone viene inoltre attribuito un ruolo esemplare per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi.

Con la LFCli vengono da un lato attuate le direttive formulate dal Gran Consiglio, escludendo per il finanziamento la necessità di tasse e imposte nuove o supplementari oppure persino aumenti delle imposte. D'altro lato, con l'atto normativo si tiene conto di diversi interventi parlamentari. L'attuazione della legge vincolerà tuttavia risorse finanziarie e in termini di personale, poiché l'esame di domande di promozione che vengono presentate in massa, l'esame di progetti di promozione complessi, il controlling, il controllo periodico dei risultati e la presentazione di rapporti periodici nonché la gestione delle finanze e delle uscite compresa la pianificazione pluriennale sono associati a un notevole onere amministrativo.

Indice

I.	Situazione di partenza	4
1.	Il contesto della politica climatica e gli attuali sviluppi	4
2.	Piano d'azione Green Deal per i Grigioni (PAGD): passi intrapresi finora	5
a)	Inserimento nella politica climatica e nella strategia climatica cantonali	5
b)	Tappa I del PAGD: messaggio e dibattito parlamentare	5
c)	Attuazione della «tappa I del PAGD» e credito aggiuntivo necessario	5
d)	Incarico per l'elaborazione della «tappa II del PAGD»	6
3.	Interventi parlamentari che fanno riferimento al PAGD	7
II.	Obiettivi e assetto del presente progetto di legge	8
III.	Tratti fondamentali del progetto di legge	9
1.	Creazione di un finanziamento speciale «fondo grigionese per il clima»	9
2.	Principi dell'impiego dei mezzi e definizione delle priorità	12
3.	Le singole misure del PAGD a seconda dei settori	14
IV.	Spiegazioni relative alle singole disposizioni della legge sul fondo per il clima ...	20
V.	Modifiche di altri atti normativi	29
1.	Legge concernente l'incremento dell'istruzione complementare degli adolescenti e degli adulti nel Cantone dei Grigioni (legge sull'istruzione complementare; CSC 433.100)	29
2.	Legge stradale del Cantone dei Grigioni (LStr; CSC 807.100)	29
3.	Legge sull'energia del Cantone dei Grigioni (LGE; CSC 820.200)	29
VI.	Conseguenze finanziarie e per il personale	30
1.	Conseguenze in termini di personale	30
2.	Conseguenze finanziarie	31
VII.	Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)	32
VIII.	Scadenario	33

I. Situazione di partenza

1. Il contesto della politica climatica e gli attuali sviluppi

Con l'accettazione della legge federale sugli obiettivi in materia di protezione del clima, l'innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica (LOCl; FF 2022 2403 segg.) da parte del Popolo svizzero in data 18 giugno 2023, la Svizzera si è posta l'obiettivo del saldo netto pari a zero. Ciò significa che entro il 2050 la Svizzera non dovrà immettere nell'atmosfera più gas a effetto serra (GES) di quanto i pozzi naturali e tecnici siano in grado di assorbire. Così facendo la Svizzera si assume la responsabilità per la protezione del clima e contribuisce all'obiettivo auspicato dalla comunità internazionale di stabilizzare il riscaldamento globale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli pre-industriali. Al fine di salvaguardare il clima e rafforzare l'adattamento ai cambiamenti climatici sono state avviate diverse misure, ancorate principalmente nella legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO₂ (legge sul CO₂; RS 641.71) attualmente in fase di revisione.¹ Ulteriori misure finalizzate al conseguimento dell'obiettivo del saldo netto pari a zero entro il 2050 sono disciplinate nella LOCl. La legge definisce obiettivi intermedi e fissa valori indicativi per i settori degli edifici, dei trasporti e dell'industria. Essa prevede tra l'altro che le imprese debbano presentare un saldo netto delle emissioni pari a zero entro il 2050. La legge estende tuttavia tale obbligo anche ai Cantoni.² Nel quadro delle loro competenze, essi sono chiamati a contribuire affinché vengano adottate le misure necessarie per l'adattamento ai cambiamenti climatici e per la protezione degli effetti negativi dei cambiamenti climatici e affinché siano messe a disposizione le capacità necessarie per quanto riguarda i pozzi di carbonio. I Cantoni sono inoltre chiamati ad assumere un ruolo esemplare e vengono esortati a presentare per le loro amministrazioni centrali già dal 2040 un saldo netto delle emissioni almeno pari a zero. L'attuazione della LOCl sarà disciplinata nella rispettiva ordinanza di esecuzione, la cui procedura di consultazione si svolgerà presumibilmente all'inizio del 2024. Successivamente alla consultazione il Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente dei Grigioni intende perseguire, ove opportuno, l'armonizzazione legislativa del progetto di legge con l'ordinanza di esecuzione federale. (Ciò riguarda in particolare anche le disposizioni concernenti progetti innovativi e tecnologie a emissioni negative, fortemente orientate alla LOCl.) Tutto ciò per poter sfruttare le sinergie in maniera ottimale e semplificare l'esecuzione.

Maggiori sforzi per raggiungere gli obiettivi climatici vengono attualmente intrapresi anche a livello cantonale. Di recente diversi Cantoni hanno integrato le rispettive Costituzioni con un «articolo sul clima» (ad es. i Cantoni di Berna e di Zurigo) o emanato leggi cantonali sul clima i cui obiettivi e le cui basi sono finalizzati all'attuazione di piani di misure climatiche (ad es. i Cantoni di Friburgo e Vallese).

¹ Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO₂ (legge sul CO₂; RS 641.71). Per quanto concerne il progetto di revisione, cfr. messaggio del Consiglio federale del 16 settembre 2022 concernente la revisione della legge sul CO₂ per il periodo successivo al 2024, FF 2022 2651 segg. La legge sul CO₂ sottoposta a revisione è attualmente oggetto di discussioni parlamentari ed entrerà in vigore presumibilmente nel 2025.

² Art. 3 cpv. 5, art. 8 cpv. 1, art.10 cpv. 1 e 4 LOCl (FF 2022 2403 segg.).

2. Piano d'azione Green Deal per i Grigioni (PAGD): passi intrapresi finora

a) Inserimento nella politica climatica e nella strategia climatica cantonali

Anche il Cantone dei Grigioni si impegna da molti anni in una protezione incisiva del clima e promuove l'adattamento ai cambiamenti climatici. I parametri di riferimento delle attività sono stabiliti nella strategia climatica cantonale.³ La gestione dei cambiamenti climatici rientra anche nel programma di Governo 2021-2024.⁴ Per quanto concerne il settore degli edifici, un importante passo avanti verso la decarbonizzazione è stato compiuto con la revisione parziale della legge sull'energia del Cantone dei Grigioni (LGE; CSC 820.200) entrata in vigore nel 2021.

b) Tappa I del PAGD: messaggio e dibattito parlamentare

Nella sessione di giugno 2019 il Gran Consiglio ha accolto l'incarico Wilhelm «Green Deal per i Grigioni: cogliere la protezione del clima quale opportunità» incaricando il Governo di presentare un piano d'azione completo dal titolo «Green Deal per i Grigioni» che contenga misure concrete per la protezione del clima e l'adattamento al clima, un piano di finanziamento e i necessari adeguamenti delle basi legali. Nell'estate 2021 il Governo ha in seguito sottoposto al Gran Consiglio il messaggio «Green Deal per i Grigioni – rapporto intermedio relativo alla pianificazione di misure con piano di finanziamento e credito d'impegno per la tappa I» (quaderno n. 4/2021-2022, p. 269 segg.). Il messaggio comprende quasi 30 pacchetti di misure per raggiungere gli obiettivi, da attuarsi nei diversi settori della vita quotidiana e dell'economia, i quali intensificano gli sforzi in atto per la protezione del clima e l'adattamento al clima a livello nazionale e cantonale. Con i pacchetti di misure proposti si intende inoltre evitare complessivamente 6,7 milioni di tonnellate di GES entro il 2050 e scongiurare danni per quasi 400 milioni di franchi grazie all'adattamento ai cambiamenti climatici.⁵ Si calcolano inoltre costi supplementari per quasi 1,8 miliardi di franchi, e il Cantone dei Grigioni dovrebbe rispondere per circa 1 miliardo di franchi.⁶ Nella sessione di ottobre 2021 il Gran Consiglio ha approvato il progetto di legge concernente la tappa I del PAGD, ivi compreso il credito d'impegno (CI) e la costituzione di una riserva di 67 milioni di franchi per finanziare i pacchetti di misure per la cui attuazione sussistono le basi legali, e ha accolto l'ulteriore elaborazione della tappa II del PAGD.

c) Attuazione della «tappa I del PAGD» e credito aggiuntivo necessario

Quale tappa I del PAGD, dall'inizio del 2022 attraverso il CI approvato di 67 milioni di franchi vengono erogati maggiori fondi promozionali nei settori potenziamento delle energie rinnovabili, incremento dell'efficienza e sostituzione degli impianti di riscaldamento (a combustibili fossili, a resistenza elettrica) nel parco edifici e contributi d'investimento per i trasporti pubblici e il traffico merci. Grazie al CI viene inoltre finanziata la fase pilota del progetto «Agricoltura clima-neutrale», al quale partecipano 50 aziende agricole come pure le due aziende agricole

³ UNA (2015). Klimawandel Graubünden. Klimastrategie. Arbeitspapier 4: Synthese der Herausforderungen und Handlungsfelder; cfr. anche messaggio PAGD I; p. 280 segg. (quaderno n. 4/2021-2022, p. 269 segg.).

⁴ Cfr. programma di Governo e piano finanziario 2021-2024, obiettivo di Governo 8, «Affrontare adeguatamente i cambiamenti climatici e i pericoli naturali e gestire la protezione del clima», con cui il Cantone dei Grigioni intende effettuare maggiori investimenti per migliorare il proprio impatto ambientale e proteggersi più efficacemente dai pericoli naturali nonché per sfruttare meglio il potenziale economico derivante dalla protezione del clima. Le misure sono concentrate nei settori dell'energia, dell'agricoltura e della gestione dei pericoli naturali e sono conformi in termini di contenuti agli obiettivi del presente progetto di legge.

⁵ Cfr. messaggio PAGD I, p. 307 (vedi nota a piè di pagina 3).

⁶ Cfr. messaggio PAGD I, p. 307 e p. 310 (vedi nota a piè di pagina 3).

proprie del Cantone Plantahof e Realta. I risultati scaturiti dalla fase pilota servono da base per uno sviluppo su scala più ampia del progetto nell'ambito dell'agricoltura grigionese.

Stando ai sussidi versati finora e alle attuali proiezioni dell'Ufficio dell'energia e dei trasporti, la quota del CI utilizzata per le misure nel quadro del potenziamento delle energie rinnovabili (PCS 8.2 del programma di Governo 2021–2024 per un totale di 26,1 milioni di franchi), per l'incremento dell'efficienza e per gli interventi di sostituzione all'interno del parco edifici (24 milioni di franchi) sarà esaurita al più tardi a fine 2024. Lo stesso vale per le misure attuate nel settore dei trasporti pubblici (12 milioni di franchi). La quota del CI di 5,5 milioni di franchi destinata al progetto «Agricoltura clima-neutrale» sarà presumibilmente sufficiente fino al 2026. Al fine di poter continuare a promuovere senza interruzioni la persistente trasformazione nel parco edifici, il potenziamento delle energie rinnovabili e la decarbonizzazione dei trasporti sono necessari mezzi supplementari per un totale di 20 milioni di franchi entro la fine del 2025. Con un messaggio separato, nell'estate 2024 il Governo chiederà al Gran Consiglio di integrare il credito d'impegno con un credito aggiuntivo corrispondente che funga da regime transitorio fino a quando il finanziamento potrà avvenire tramite il fondo grigionese per il clima (cfr. al riguardo la risposta del Governo all'incarico Kappeler concernente l'accelerazione della tappa II del PAGD, PGC 2022/23, p. 855). Il fabbisogno finanziario e la procedura applicabile a tale credito aggiuntivo sono descritti in modo più dettagliato nel cap. VI numero 2.

d) Incarico per l'elaborazione della «tappa II del PAGD»

Nel corso della sessione di ottobre 2021 e con le proprie risposte alle questioni di principio del messaggio sulla tappa I del PAGD, il Gran Consiglio ha definito le seguenti direttive (cfr. PGC 2021/2022, p. 281 segg.):

- con il PAGD il Cantone dei Grigioni deve dare il proprio contributo all'obiettivo del saldo netto pari a zero della Svizzera e all'Accordo di Parigi;
- il Governo deve stabilire a livello di ordinanza, sotto forma di valori indicativi, il bilancio dei GES grigionese e gli obiettivi intermedi per la riduzione dei GES. Tali valori indicativi dovranno essere utilizzati dal Governo come orientamento per conseguire l'obiettivo di temperatura e l'obiettivo del saldo netto pari a zero a partire dal 2050. Sulla scorta degli obiettivi intermedi si dovrà verificare se le misure sono sufficientemente efficaci;
- il Governo deve elaborare le basi legali del fondo grigionese per il clima;
- il Governo deve riferire periodicamente al Gran Consiglio circa lo stato di attuazione del PAGD e lo stato di conseguimento degli obiettivi;
- il Governo deve elaborare le basi legali per i futuri pacchetti di misure.

In linea di principio il PAGD deve fungere essenzialmente da incentivo finanziario da erogarsi sotto forma di sussidi promozionali e i mezzi finanziari devono essere impiegati laddove si ottiene il migliore impatto possibile. Le misure del PAGD devono essere finanziate attraverso un finanziamento speciale da creare ad hoc: il fondo grigionese per il clima. Per alimentare tale fondo, il Gran Consiglio ha definito il seguente quadro (PGC 2021/2022, p. 223 segg. e p. 226):

- come prima priorità occorre utilizzare «parti del patrimonio esistente» (come esempio si cita il «capitale proprio liberamente disponibile») nonché futuri mezzi statali generali (vale a dire in particolare le entrate fiscali esistenti); un eventuale incremento o l'introduzione di nuove tasse si potranno prendere in considerazione soltanto come seconda priorità;

- come terza priorità, e solo come *ultima ratio*, il Gran Consiglio potrà valutare eventuali «aumenti delle imposte», fermo restando che ciò potrà riguardare in particolare l'imposta ordinaria sul reddito e sulla sostanza o le imposte sugli utili e sul capitale;
- a integrazione delle proposte contenute nel messaggio, il Governo deve esaminare altre fonti di finanziamento e sottoporre al Gran Consiglio varianti di finanziamento secondo uno specifico ordine di priorità.

3. Interventi parlamentari che fanno riferimento al PAGD

Il messaggio relativo alla tappa I del PAGD nonché i risultati menzionati della discussione parlamentare rappresentano il quadro del presente progetto di legge. Inoltre occorre tenere in considerazione numerosi interventi parlamentari che fanno riferimento al PAGD.

- **Incarico Kappeler concernente una piattaforma di compensazione cantonale del CO₂:**
Conformemente all'incarico (PGC 2018/2019, p. 798; PGC 2019/2020, p. 224 segg., accolto il 21 ottobre 2019) occorre verificare se e a quali condizioni sia possibile realizzare una piattaforma di compensazione cantonale del CO₂ in collaborazione con altri Cantoni. Nell'ambito del PAGD, la piattaforma di compensazione rappresenta sia un possibile strumento di finanziamento sia una misura per ridurre le emissioni di CO₂. Nel quadro dell'elaborazione del presente progetto di legge in relazione alla tappa II del PAGD, la sua attuazione è stata oggetto di una verifica approfondita (cfr. al riguardo l'allegato 5).
- **Incarico Hohl concernente la ristrutturazione e la garanzia dell'idoneità futura dell'imposta di circolazione:**
Conformemente all'incarico (PGC 2022/2023, p. 593, PGC 2022/2023, p. 926 segg.; accolto il 14 giugno 2023) l'imposta sui veicoli a motore deve essere modificata puntando alla neutralità dei ricavi rispetto allo status quo come pure all'ecologizzazione. Il detto incarico viene elaborato in un progetto legislativo separato.
- **Incarico Brunold concernente un «cluster di green tec» nei Grigioni:**
L'incarico (PGC 2021/2022, p. 819; PGC 2022/2023, p. 319 segg.; accolto il 18 ottobre 2022) prevede che una quota adeguata dei mezzi finanziari della tappa II del PAGD sia utilizzata per realizzare un «cluster di green tec» nei settori formazione, ricerca applicata, innovazione e creazione di reti. I progetti da questi settori dovranno essere sostenuti con un futuro fondo per il clima, se essi saranno conformi al PAGD (cfr. al riguardo cap. III n. 3 lett. i, lett. k nonché lett. l).
- **Incarico Horrer concernente un'offensiva nel settore dell'energia solare per i Grigioni:**
L'incarico (PGC 2021/2022, p. 818; PGC 2022/2023, p. 322 segg., accolto il 18 ottobre 2022) prevede il lancio di iniziative di promozione a lungo termine nel settore dell'energia solare. Nel quadro della tappa II del PAGD si tiene conto di tale richiesta intensificando in maniera mirata la promozione degli impianti fotovoltaici (cfr. cap. V). Nel pacchetto di misure non sono per contro previsti un adeguamento delle disposizioni del diritto in materia di pianificazione del territorio né altre disposizioni di autorizzazione per impianti fotovoltaici (cfr. cap. III n. 3 lett. f)).
- **Incarico Kappeler concernente l'accelerazione della tappa II del PAGD:**
Il credito aggiuntivo al CI esistente concesso nella tappa I del PAGD e tematizzato nell'incarico (PGC 2022/2023, p. 389, PGC 2022/23, p. 854, accolto il 13 giugno 2023) sarà

sottoposto al Gran Consiglio in un progetto di legge separato nel 2024 (cfr. al riguardo anche sopra, cap. I n. 2 lett. c)).

- **Incarico Wilhelm concernente il programma di promozione di impianti per la produzione di calore:**
Secondo l'incarico (PGC 2021/2022, p. 402; PGC 2021/2022 p. 912 segg., accolto il 20 aprile 2022) la LGE deve essere adeguata per articolare in modo più flessibile l'attuale limitazione temporale dei sussidi erogati e concedere la possibilità di prorogare i termini. La richiesta viene soddisfatta con il presente progetto di legge (cfr. al riguardo cap. V).
- **Incarico Mazzetta concernente il piano d'azione per riscaldamenti elettrici fino al 2030:**
Secondo l'incarico (PGC 2022/2023, p. 390; PGC 2022/2023, p. 913 segg., accolto il 14 giugno 2023), nel quadro della revisione parziale della LGE per l'introduzione di un modello di prescrizioni energetiche dei Cantoni, versione 2025 (MoPEC 2025), è necessario prevedere l'obbligo di risanamento dei riscaldamenti a resistenza elettrica. L'attuazione di questo intervento parlamentare non è pertanto parte integrante del presente progetto di legge.

II. Obiettivi e assetto del presente progetto di legge

Il presente progetto di legge stabilisce in maniera vincolante l'obiettivo del saldo netto pari a zero per il Cantone dei Grigioni entro il 2050. Nel quadro formulato dal Gran Consiglio nella sessione di ottobre 2021 vengono create le basi legali per le misure che attualmente richiedono un adeguamento delle basi legali esistenti o la creazione di nuove basi legali. È altresì disciplinato l'assetto del fondo grigionese per il clima destinato al finanziamento dei costi pro quota a carico del Cantone per queste misure, pari circa a 1 miliardo di franchi. Segue un'illustrazione dei punti principali.

- **Contributo del Cantone dei Grigioni all'obiettivo del saldo netto pari a zero entro il 2050**
In linea con la politica climatica della Confederazione, l'obiettivo del salto netto pari a zero è reso visibile e vincolante con una base legale esplicita. Il Governo è tenuto a definire il bilancio dei GES ancora disponibile e gli obiettivi intermedi quali valori indicativi per conseguire l'obiettivo di un saldo netto pari a zero entro il 2050.
- **Misure per il conseguimento dell'obiettivo del saldo netto pari a zero entro il 2050**
I pacchetti di misure contenuti nella tappa I del PAGD nel settore degli edifici, dei trasporti pubblici, dell'agricoltura e dell'adattamento al clima (pericoli naturali) proseguono; per questi esistono già le basi legali necessarie. A titolo integrativo, il presente progetto di legge disciplina sul piano giuridico quei pacchetti di misure per i quali finora le basi legali non esistevano o erano insufficienti. Si tratta di misure per i settori dei trasporti, dell'industria, dell'economia energetica, del turismo e dei consumi. Tali misure sono illustrate nel dettaglio al cap. III n. 3, mentre il cap. IV spiega nel dettaglio le rispettive norme giuridiche.

- **Fondo grigionese per il clima per il finanziamento delle misure**

I sussidi promozionali che dovranno essere erogati dal Cantone a sostegno delle misure della tappa II del PAGD ammontano a 1 miliardo di franchi circa.⁷ Lo strumento di finanziamento sarà il fondo grigionese per il clima. Al cap. III n. 1 vengono descritti il concetto e le fonti di finanziamento. Il cap. IV illustra le norme giuridiche. Il fondo grigionese per il clima è strutturato come finanziamento speciale ai sensi dell'art. 22 della legge sulla gestione finanziaria del Cantone dei Grigioni (LFG; BR 710.100).

- **Principi dell'assegnazione dei mezzi e del controlling**

I pacchetti di misure della tappa II del PAGD devono essere efficaci, efficienti in termini di costi e duraturi. Al cap. III n. 2 vengono descritti i valori di riferimento per l'assegnazione dei mezzi e il controlling delle misure.

Per quanto concerne l'attuazione degli obiettivi del progetto di legge sono ipotizzabili diverse strategie di regolamentazione. A seguito del significato del progetto di legge, per l'attuazione deve essere emanata una propria «legge concernente la promozione e il finanziamento di misure per la protezione del clima e l'adattamento al clima nei Grigioni (legge sul fondo per il clima)» (di seguito P-LFCl) che disciplini l'obiettivo e lo scopo, il finanziamento speciale del fondo grigionese per il clima come pure i principi per l'impiego dei mezzi. Tale legge definisce altresì le basi legali per le misure del Cantone finalizzate al conseguimento degli obiettivi (ruolo esemplare) nonché le nuove fattispecie di promozione incentrate principalmente sugli obiettivi della protezione del clima e dell'adattamento al clima. Per il resto, nell'assetto del progetto di legge si tiene conto del concetto di base del PAGD, secondo il quale i sussidi promozionali per il conseguimento degli obiettivi del PAGD devono essere erogati possibilmente attraverso gli strumenti di promozione esistenti, come ad esempio il Programma Edifici. Per l'impiego dei mezzi si rimanda alle fattispecie di promozione in larga misura già esistenti basate su leggi speciali. Vengono inoltre proposti alcuni adeguamenti o integrazioni delle leggi speciali, che alla luce del progetto di legge si configurano come modifiche di altri atti normativi.

III. Tratti fondamentali del progetto di legge

1. Creazione di un finanziamento speciale «fondo grigionese per il clima»

a) Motivi della creazione di un finanziamento speciale

Conformemente all'incarico del Gran Consiglio, per finanziare la tappa II del PAGD deve essere istituito un finanziamento speciale ai sensi dell'art. 22 LFG. Un finanziamento speciale viene alimentato a destinazione vincolata con tasse e imposte e serve a finanziare adeguatamente, a tempo indeterminato o per un periodo lungo ma determinato, un compito pubblico specifico.⁸ Un vantaggio rilevante del finanziamento speciale è la sicurezza a lungo termine della pianificazione finanziaria per quanto riguarda l'adempimento dei compiti, ciò che soddisfa integralmente il PAGD. Per alimentare il finanziamento speciale è inoltre possibile prevedere diverse fonti finanziarie, come auspica il Gran Consiglio (cfr. cap. I n. 2 lett. d). Si ottiene una flessibilizzazione temporale per quanto concerne l'impiego dei mezzi conformemente agli obiettivi e in relazione ai versamenti, non da ultimo a seguito della possibilità di costituire un

⁷ Una panoramica di tutte le misure della tappa II del PAGD si trova nell'allegato 2. La tappa II del PAGD contiene per gran parte le misure della tappa I; sono state ritoccate le misure concernenti i settori dei trasporti pubblici e del traffico merci.

⁸ Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle finanze. 2008. Raccomandazione 08 Finanziamenti speciali e prefinanziamenti. 25.01.2008, p. 4.

patrimonio del fondo per uscite future. Un finanziamento speciale si presta quindi anche in presenza di differenze oppure oscillazioni significative a livello di entrate e uscite, come avviene in particolare nel caso del PAGD. In linea di principio occorre evitare i finanziamenti speciali in quanto altrimenti, considerata la totalità delle spese, il margine di manovra politico-finanziario per un impiego dei mezzi adeguato alle esigenze potrebbe risultare limitato. Il ricorso a un finanziamento speciale è tuttavia legittimato se esso rafforza il principio di causalità, se favorisce la riuscita di un contratto generazionale oppure se concorre al livellamento di forti oscillazioni tra uscite ed entrate. Nel fondo grigionese per il clima si configurano tutti e tre gli aspetti. Un finanziamento speciale può assolutamente rivelarsi efficace, come dimostrano gli esempi del conto stradale e della perequazione finanziaria per i comuni.

b) Piano di finanziamento e fonti di finanziamento

Nel messaggio sulla tappa I del PAGD sono stati illustrati diversi possibili piani e fonti di finanziamento⁹ e il Gran Consiglio ha fornito direttive chiare per la successiva elaborazione del finanziamento del PAGD (cfr. cap. I n. 2 lett. d). Su tale base sono state esaminate le varie possibilità ed è stato definito uno scenario di base incentrato sulle fonti di finanziamento illustrate di seguito.

- Versamento unico proveniente dal capitale proprio del Cantone:

Il piano di finanziamento prevede di costituire una base di risorse destinata a finanziare il fondo grigionese per il clima con un versamento unico di 200 milioni di franchi provenienti dal capitale proprio liberamente disponibile del Cantone. Entro la fine del 2024 si calcola un capitale proprio liberamente disponibile nell'ordine di 850 milioni di franchi, precedentemente costituito con le eccedenze attive. Si tratta dunque di imposte già riscosse e ricavi già realizzati. Su richiesta del Governo, nella sessione di febbraio 2024 il Gran Consiglio definirà nuovamente i valori indicativi di politica finanziaria per il periodo 2025–2028. Si intende utilizzare in modo mirato il capitale proprio liberamente disponibile, segnatamente per maggiori oneri supplementari transitori o una tantum. L'utilizzo di quote di tale capitale a favore della protezione del clima e dell'adattamento al clima appare conforme in un'ottica di equità del finanziamento generazionale. Si intende infine anche ridurre gli impatti sul clima già verificatisi.

- Attribuzione di una quota dei mezzi provenienti dalla tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP):

L'afflusso periodico di mezzi vincolati necessari per il finanziamento speciale avviene attraverso l'attribuzione di una quota dei mezzi provenienti dalla tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP). Tale afflusso non deve provenire esclusivamente o principalmente da mezzi statali generali. La Confederazione riscuote la TTPCP e trasferisce ai Cantoni un terzo delle entrate. Dal 2013 l'intera quota cantonale confluisce nel conto stradale (finanziamento speciale «strade»). L'impiego proporzionale dei mezzi della TTPCP per il fondo grigionese per il clima segue una logica materiale. L'obiettivo della TTPCP è infatti quello di internalizzare tutti i costi del trasporto di merci su strada. Dell'intera quota cantonale per i Grigioni, attualmente pari a circa 55 milioni di franchi all'anno, 34 milioni di franchi sono assoggettati alla destinazione vincolata conformemente all'art. 19 della legge federale concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (legge sul traffico pesante, LTTP; RS 641.81), vale a dire che devono essere

⁹ Cfr. anche Econcept. 2021. Finanzierungskonzept Aktionsplan Green Deal Graubünden. Zurigo / Coira, p. 47.

utilizzati per compensare i costi non coperti del traffico stradale.¹⁰ Nei costi non coperti rientrano anche i costi esterni provocati dal traffico stradale attraverso i danni climatici, i quali ammontano al 50 per cento circa dei costi complessivi. Con ciò si impone formalmente un utilizzo dei fondi derivanti dalla TTPCP per la protezione del clima e l'adattamento al clima. In questo modo viene rafforzato il principio del finanziamento per causalità. Nello scenario di finanziamento previsto, al fondo grigionese per il clima è attribuito il 50 per cento della quota TTPCP da utilizzare conformemente all'art 19 LTTP, vale a dire circa 17 milioni di franchi all'anno. Considerando la quota TTPCP complessiva del Cantone dei Grigioni, a titolo di novità il 30 per cento confluisce nel fondo grigionese per il clima e il 70 per cento continua a essere a disposizione del conto stradale. Rispetto a oggi, la quota TTPCP destinata al conto stradale si riduce. Considerando un patrimonio stradale di 100 milioni di franchi, una diminuzione dei ricavi del conto stradale è temporaneamente sostenibile. Per evitare un eventuale indebitamento elevato in un secondo momento e al fine di mantenere una sicurezza del finanziamento a lungo termine per la realizzazione di futuri grandi progetti nella costruzione di strade, in caso di superamento del debito stradale di 100 milioni di franchi occorre prevedere nella legge stradale del Cantone dei Grigioni (LStr; CSC 807.100) un'attribuzione minima annua più elevata dai mezzi statali generali (50 per cento delle imposte sulla circolazione anziché 25 per cento come finora). In questo modo, in caso di corrispondente debito stradale elevato sarà possibile compensare i fondi derivanti dalla TTPCP che a titolo di novità confluiranno nel fondo grigionese per il clima e non più nel conto stradale.

- **Attribuzione di una quota degli utili distribuiti dalla Banca nazionale svizzera (BNS) al Cantone:**

Per il fondo grigionese per il clima dovrà inoltre essere utilizzata una quota degli utili della BNS distribuiti al Cantone. La *partecipazione* a un terzo degli utili della BNS è garantita ai Cantoni dalla Costituzione.¹¹ Ciò non si applica alla *distribuzione* degli utili della BNS, la quale non è garantita e dipende dall'utile alla fine di ogni anno. Alimentare il fondo grigionese per il clima con quote degli utili distribuiti dalla BNS comporta dunque sia rischi sia opportunità. Nel 2022 una perdita annuale ha reso impossibile la distribuzione degli utili da parte della BNS, dimostrandone la volatilità. L'accordo tra la BNS e il Dipartimento federale delle finanze (DFF) del 29 gennaio 2021 prevede una distribuzione massima di 6 miliardi di franchi, ciò che per il Cantone dei Grigioni corrisponde a ben 92 milioni di franchi. Si prevede che al fondo grigionese per il clima venga assegnato l'importo che supera i 60 milioni di franchi. Tale quota per il Cantone dei Grigioni corrisponde a poco più di 30 milioni di franchi. Non è possibile prevedere se nei 25 anni di durata della tappa II del PAGD vi sarà una quota della BNS e nemmeno a quanto essa ammonterebbe. Secondo una stima improntata alla prudenza, almeno per i prossimi 10 anni si può ipotizzare un afflusso annuo medio di circa 10 milioni di franchi, per un totale di 100 milioni di franchi a favore del fondo grigionese per il clima.

- Inoltre è possibile effettuare *attribuzioni ordinarie da mezzi statali generali* a favore del fondo grigionese per il clima tramite il preventivo annuale e nel quadro dei valori indicativi di politica finanziaria. Per tali attribuzioni viene fissato un tetto massimo del due per cento dei ricavi fiscali cantonali a favore del bilancio generale dello Stato, al fine di contenere un

¹⁰ La quota rimanente deve essere impiegata conformemente alla legge federale (art. 19a LTTP) per la manutenzione stradale. Secondo il progetto di legge, tale quota continua a confluire nel conto stradale.

¹¹ Banca nazionale svizzera (BNS). 2023. [Utile e distribuzione dell'utile](#) [online]. www.snb.ch. Consultato il 16.06.2023. Negli anni 2020 e 2021 il Cantone dei Grigioni ha ricevuto 15,5 milioni di franchi, confluiti nel patrimonio liberamente disponibile.

eventuale aggravio per il bilancio. Analogamente alla regolamentazione per il conto stradale, in caso di chiusura (annuale) positiva del conto economico deve essere prevista la possibilità per il Gran Consiglio di decidere *un sussidio straordinario supplementare per ridurre un eventuale debito del fondo*.

In sintesi, almeno in una prima fase di 7-10 anni il piano di finanziamento proposto non richiede aumenti delle imposte o l'introduzione di nuove tasse e soddisfa così le attese del Gran Consiglio circa il modello di finanziamento. Il versamento unico consente di dotare il fondo grigione per il clima dei mezzi finanziari necessari a coprire tutta la sua prima fase, soddisfacendo anche il requisito di un finanziamento transgenerazionale. Considerando la destinazione vincolata, l'impiego di mezzi provenienti dalla TTPCP è giustificato sul piano materiale, tanto più che il traffico pesante su strada e il settore dei trasporti sono responsabili di una quota significativa delle emissioni di GES complessive. La parte relativa all'attribuzione di ulteriori mezzi provenienti da mezzi statali generali garantisce da un lato che il bilancio cantonale non potrà esserne eccessivamente gravato e, al tempo stesso, lascia al Gran Consiglio la flessibilità finanziaria desiderata entro un margine prestabilito.

c) Fonti di finanziamento per la successiva acquisizione di mezzi supplementari

Stando allo scenario di base descritto sopra, il finanziamento della tappa II del PAGD può essere assicurato presumibilmente per una prima fase di 7-10 anni. Con la rinuncia a un finanziamento completo delle misure del PAGD per 1 miliardo di franchi si impedisce da un lato l'accumulo di fondi che nel lungo termine potrebbero rivelarsi non necessari. D'altro lato, ciò consentirà una maggiore precisione nelle stime del successivo fabbisogno finanziario, poiché sarà possibile basarle sulla domanda e sull'intensità di assegnazione dei mezzi nel corso di questa prima fase. Nel caso in cui i mezzi finanziari non risultassero sufficienti nello scenario di base sono state esaminate e valutate ulteriori fonti di finanziamento. A quattro di queste è stata data priorità quali possibili future fonti di finanziamento. Esse non sono direttamente parte integrante del presente progetto di legge. Poiché che tuttavia in una fase successiva potrebbero rendersi necessarie ulteriori fonti di finanziamento per il fondo per il clima, l'allegato 4 ne contiene una breve descrizione, e di esse si tiene conto anche nel questionario (cfr. allegato 3). Le risposte alle domande sono utili nell'ottica di una definizione delle priorità per un'eventuale elaborazione dettagliata nel momento in cui dovesse risultare evidente che i mezzi finanziari dello scenario di base sono esauriti e/o non sono più sufficienti per un'ulteriore promozione delle misure. A quel punto il Gran Consiglio potrà conferire l'incarico di elaborare le basi per ulteriori fonti di finanziamento.

d) Fonti di finanziamento a cui non è stato dato seguito

Nel quadro dell'elaborazione del piano di finanziamento e del progetto di legge concernente la tappa II del PAGD, sulla scorta dei rapporti di base, del messaggio nonché del dibattito parlamentare riguardo alla tappa I del PAGD sono state analizzate diverse ulteriori fonti di finanziamento, le quali tuttavia non sono state portate avanti ulteriormente per diversi motivi (cfr. al riguardo l'allegato 5).

2. Principi dell'impiego dei mezzi e definizione delle priorità

a) Panoramica

Con la legge cantonale sul fondo per il clima viene creato un finanziamento speciale per un campo di applicazione ampio in materia di protezione del clima e di adattamento al clima. Nella

sessione di ottobre 2021 il Gran Consiglio ha chiesto che i mezzi finanziari vengano impiegati laddove si ottiene il migliore impatto possibile. È questo il requisito sul quale si basano in maniera crescente i chiari principi sanciti per il prelievo dei mezzi dal fondo grigionese per il clima. Le eventuali misure che possono essere finanziate sono stabilite in via definitiva nel P-LFCl.

b) Strumenti di promozione e misure

I mezzi del fondo grigionese per il clima devono essere utilizzati principalmente sotto forma di sussidi promozionali a terzi. In linea di principio deve inoltre essere possibile concedere prestiti e fidejussioni.

È possibile distinguere tra tre gruppi di misure finanziate con i mezzi provenienti dal fondo grigionese per il clima.

(1) Sussidi promozionali a terzi conformemente a basi previste da leggi speciali

Con la tappa II del PAGD si intende consentire il finanziamento potenziato degli strumenti promozionali analogamente a quanto avvenuto con la tappa I del PAGD. In questo caso si tratta in particolare di misure nei settori degli edifici, dei trasporti e dell'agricoltura. Vengono parzialmente integrate fattispecie di promozione basate su leggi speciali, tra l'altro con misure a favore dell'utilizzo parsimonioso delle risorse naturali, della gestione efficiente in termini di risorse di materie prime, materiali e merci e della chiusura di cicli dei materiali in un'ottica di economia circolare. In considerazione della natura di diritto finanziario del fondo grigionese per il clima quale finanziamento speciale, gli strumenti di promozione in questione sono stati elencati in via definitiva nel P-LFCl conformemente alla legislazione speciale. In tale contesto, il sussidio promozionale del Cantone da erogare a favore di un progetto può essere finanziato integralmente attingendo al fondo grigionese per il clima oppure il servizio competente eroga il sussidio prelevandolo dal proprio preventivo e incrementa il sussidio promozionale con mezzi provenienti dal fondo per il clima.

(2) Sussidi promozionali a terzi per tecnologie e processi innovativi nonché per l'impiego di risorse sostenibili

Queste fattispecie di promozione create a titolo di novità con il P-LFCl comprendono in particolare progetti innovativi e tecnologie a emissioni negative, progetti pilota nel settore dell'idrogeno e dei carburanti e combustibili a base di idrogeno nonché il legno quale materiale da costruzione. I sussidi promozionali conformemente al P-LFCl vengono finanziati integralmente attingendo ai mezzi del fondo grigionese per il clima. Si tratta di fattispecie di promozione formulate in maniera relativamente aperta, come avviene nell'ambito della promozione dell'economia e della digitalizzazione. Il motivo consiste nel fatto che le possibilità di promozione devono comprendere innovazioni diverse non ancora note.

(3) Misure proprie del Cantone

Mentre i sussidi promozionali vengono erogati a un terzo che avvia e attua la rispettiva misura, in questo caso si tratta di misure dell'Amministrazione cantonale finalizzate al conseguimento di obiettivi. I mezzi del fondo grigionese per il clima possono essere impiegati anche a tal fine. Occorre tuttavia prevedere una limitazione: con il fondo grigionese per il clima si intende finanziare progetti propri del Cantone solo se tali progetti danno luogo a ulteriori impegni e sforzi aggiuntivi al percorso di riduzione da formularsi per l'Amministrazione per il periodo 2025-2040 (vedi cap. IV; spiegazioni dell'art. 17) favorevoli a un potenziamento e quindi all'accelerazione del conseguimento degli obiettivi e non attuabili con i mezzi ordinari provenienti dal preventivo e dal piano finanziario.

c) Principi dell'impiego dei mezzi

In relazione all'assegnazione dei mezzi provenienti dal fondo grigionese per il clima, il Gran Consiglio ha chiesto che i mezzi finanziari vengano impiegati laddove si ottiene il migliore impatto possibile. Il progetto di legge assolve questa richiesta nella misura in cui i mezzi provenienti dal fondo grigionese per il clima possono essere impiegati esclusivamente per misure le quali contribuiscano a raggiungere in modo efficace, efficiente dal profilo dei costi e duraturo gli obiettivi della presente legge. Per le misure proprie del Cantone è previsto un ulteriore requisito, secondo cui tali misure devono contribuire a una significativa accelerazione del conseguimento degli obiettivi.

d) Definizione delle priorità in relazione ai mezzi

Il fondo grigionese per il clima è concepito con una lunga durata e il patrimonio del fondo oscillerà nel corso del tempo. Per tenere conto di questa circostanza e per far sì che dall'impiego dei mezzi risulti il massimo effetto possibile è indispensabile definire le priorità per l'impiego dei mezzi. Deve essere rilevante l'efficacia della misura in considerazione del conseguimento degli obiettivi, anche in termini di efficienza dal profilo dei costi. Per realizzare il percorso di riduzione auspicato, almeno in una prima fase si dovrà dare priorità a misure pronte per essere attuate e manifestamente efficaci. In un'ottica di efficienza dal profilo dei costi e alla luce della limitata disponibilità di siti di stoccaggio del CO₂, deve inoltre valere il principio secondo cui è prioritario evitare le emissioni e compensarle solo secondariamente con l'impiego di tecnologie a emissioni negative. Ne consegue che devono essere compensate con l'impiego di tecnologie a emissioni negative o catturate e stoccate direttamente nel rispettivo impianto soltanto le emissioni classificate come «emissioni difficili da evitare».¹²

La definizione delle priorità avviene nell'ambito dell'attribuzione dei mezzi del fondo grigionese per il clima ai singoli settori nel quadro del processo di allestimento del preventivo. Le direttive per la definizione delle priorità devono inoltre essere tenute presenti nell'assetto dei singoli programmi di promozione da parte degli organi competenti.

3. Le singole misure del PAGD a seconda dei settori

Una tabella riassuntiva in merito alle misure della tappa II del PAGD è disponibile nell'allegato 2.

a) Misure nel settore degli edifici

La tappa I del PAGD provvede già all'accelerazione della trasformazione del parco edifici in costruzioni energeticamente efficienti senza utilizzo di combustibili fossili e prevede anche attività di sensibilizzazione e consulenza. Questa attuazione potenziata viene proseguita nella tappa II del PAGD e a titolo di novità consente il (co)finanziamento tramite mezzi del fondo grigionese per il clima.

Per quanto concerne gli edifici pubblici, la legge federale sugli obiettivi in materia di protezione del clima, l'innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica (LOCli) prevede che Confederazione e Cantoni assumano un ruolo esemplare relativamente al conseguimento dell'obiettivo del saldo netto delle emissioni pari a zero e di adattamento agli effetti dei cambiamenti

¹² Si tratta segnatamente di emissioni non legate allo sfruttamento dell'energia provenienti dall'agricoltura, di emissioni prodotte dall'incenerimento dei rifiuti urbani e di emissioni causate dalla produzione di cemento.

climatici. Nel presente progetto di legge, il Cantone si impegna in tal senso, al pari della Confederazione per la propria Amministrazione centrale, a raggiungere il saldo netto delle emissioni pari a zero al più tardi dal 2040. Si rende inoltre necessario che non soltanto i fabbricati di proprietà del Cantone, bensì anche quelli di istituti cantonali di diritto pubblico nonché i fabbricati finanziati in misura determinante con sussidi cantonali, si contraddistinguano per il loro metodo di costruzione esemplare, sostenibile ed energeticamente efficiente.

Anche i comuni sono esortati ad assumere un ruolo esemplare ad ampio spettro, in particolare aspirando all'obiettivo del saldo netto delle emissioni pari a zero per le rispettive amministrazioni centrali entro il 2040. A tal fine, il Cantone dota i comuni delle basi necessarie, come ad esempio i dati disponibili del catasto cantonale delle emissioni e del monitoraggio energetico, di modelli di piani di misure o di basi e conoscenze in materia di gestione della mobilità aziendale all'interno delle amministrazioni. I comuni possono inoltre beneficiare, facendone domanda, di fondi promozionali provenienti dal fondo grigionese per il clima ai fini della determinazione del loro potenziale di risparmio di CO₂ e dell'elaborazione di cronoprogrammi per il raggiungimento del saldo netto pari a zero.

Il progetto di legge prevede inoltre incentivi a favore di proprietari di immobili privati che sfruttano quanto più possibile il potenziale dell'energia solare sulle superfici dei loro edifici. Nel quadro del suo ruolo esemplare, il Cantone si adopera altresì per sfruttare quanto possibile il potenziale fotovoltaico e il solare termico sulle facciate, integrati o parzialmente integrati sui tetti dei propri fabbricati.

Occorre poi promuovere l'impiego del legno quale materiale da costruzione. Da un lato il ricorso al legno quale materiale da costruzione consente di ridurre l'utilizzo di materiali a maggiore intensità di emissioni, come il calcestruzzo, d'altro lato il legno fissa il CO₂ e rappresenta così un pozzo temporaneo di CO₂.

b) Misure nel settore dei trasporti

Per la riduzione delle emissioni nel settore dei trasporti si punta su tre elementi strategici chiave: «evitare il traffico», «trasferire il traffico» e «migliorare l'efficienza dei mezzi di trasporto». La promozione di nuovi sistemi di propulsione è considerata una delle misure più efficaci nel settore dei trasporti in quanto, soprattutto nelle zone rurali, la quota di tragitti percorsi con i trasporti pubblici è molto ridotta e anche nelle aree molto densamente popolate più del 15 per cento degli spostamenti è ancora coperto con il trasporto individuale motorizzato (TIM).¹³ È pertanto imprescindibile intervenire sul TIM per accelerare la decarbonizzazione del settore dei trasporti in maniera efficace e completa.

(1) Traffico privato: infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici

Le automobili sono responsabili per circa tre quarti delle emissioni di GES prodotte dal traffico in tutta la Svizzera, mentre i furgoni rappresentano l'8 per cento delle emissioni. L'elettrificazione delle automobili e dei furgoni offre dunque un potenziale significativo per ridurre le emissioni di GES in questo settore. Il più delle volte i veicoli elettrici privati vengono ricaricati a casa. Pertanto la disponibilità delle corrispondenti infrastrutture di ricarica rappresenta un presupposto determinante affinché gli utenti siano disposti a passare ai veicoli elettrici. Oltre due terzi della popolazione svizzera abitano in immobili in locazione o in proprietà per piani. Nelle case plurifamiliari, gli investimenti iniziali e con essi anche le difficoltà di una decisione collettiva di tutte le parti coinvolte a favore

¹³ Litra (2019), «Der Modalsplit des Personenverkehrs in der Schweiz».

di una soluzione di ricarica orientata al futuro e ampliabile in base alle esigenze con gestione delle ricariche sono spesso elevati. Per questo motivo i locatori sono titubanti e spesso le comunioni di comproprietari di piani trasferiscono i costi elevati su qualcun altro o addirittura rifiutano del tutto l'investimento. Inoltre, per i proprietari di automobili senza posteggio le opzioni di ricarica a domicilio rappresentano un presupposto importante per l'acquisto di un veicolo elettrico. Il presente progetto di legge prevede a tal fine una promozione mirata delle infrastrutture di ricarica presso le case plurifamiliari e nei parcheggi pubblici.

(2) **Trasporti pubblici e trasporto ferroviario di merci: trasferimento e decarbonizzazione**

La promozione dei trasporti pubblici deve favorire il passaggio dall'automobile privata ai trasporti pubblici e tradursi nel trasferimento del trasporto di merci dalla strada alla rotaia. L'impiego dei mezzi avviene in maniera mirata, assicurando l'erogazione di sussidi promozionali provenienti dal fondo grigionese per il clima esclusivamente attraverso le fattispecie di promozione di cui agli art. 22, 23 e 30 della legge sui trasporti pubblici nel Cantone dei Grigioni (LTPubb; CSC 872.100). Tra queste rientrano ad esempio il passaggio dai veicoli diesel a quelli elettrici, il miglioramento dei collegamenti ai trasporti pubblici in occasione di manifestazioni o misure in relazione al trasporto ferroviario combinato di merci.

(3) **Altre misure**

Il progetto di legge punta non soltanto a promuovere la mobilità elettrica privata, bensì prevede anche mezzi promozionali per progetti pilota nel settore dell'idrogeno e dei carburanti e combustibili sintetici. Tuttavia tale promozione comprende non soltanto l'aspetto della mobilità (ad es. il rifornimento con idrogeno), bensì anche l'intera catena di valore aggiunto.

Con il presente progetto di legge il Cantone assume inoltre compiti di carattere informativo e di consulenza. Questi devono tra l'altro far sì che il Cantone con i fondi provenienti dal fondo grigionese per il clima sia in grado di sostenere imprese, comuni, regioni e destinazioni turistiche nella determinazione del rispettivo potenziale di risparmio di CO₂ e nell'elaborazione di cronoprogrammi per il raggiungimento del saldo netto pari a zero. Così facendo il Cantone può offrire ad esempio l'allestimento di studi di progetto nell'ambito della gestione della mobilità aziendale e l'elaborazione di misure concrete ovvero cofinanziarne la realizzazione da parte di terzi. Non è per contro previsto un sostegno finanziario completo per l'attuazione di tutte le misure individuate.

c) Misure nel settore dell'industria e dell'artigianato

Nel Cantone dei Grigioni il settore industriale contribuisce alle emissioni di GES molto oltre la media. Nella Valle del Reno in particolare hanno sede numerose realtà industriali ad alta intensità di emissioni. Al tempo stesso alcune di queste aziende, date le diverse norme giuridiche e gli strumenti già esistenti nei settori della riduzione dei GES e dell'efficienza energetica (obbligo di partecipare al sistema di scambio di quote di emissioni SSQE, accordi sugli obiettivi, articolo concernente i grandi consumatori), presentano un margine di manovra comparativamente limitato per poter conseguire un ulteriore effetto di riduzione dei GES con misure di promozione sensate da parte del Cantone. A seguito della minore densità normativa, nell'artigianato si presentano maggiori possibilità. Tuttavia in cifre assolute il potenziale di riduzione in tale ambito è inferiore.

Il presente progetto di legge prevede fattispecie di promozione in quattro settori: 1) tecnologie innovative per ridurre i gas a effetto serra, 2) tecnologie a emissioni negative, 3) riduzione dei GES a livello di singola azienda e interaziendale e 4) idrogeno e carburanti e combustibili sintetici. Con queste misure di promozione si intende da un lato promuovere progetti innovativi e pionieristici che facciano da apripista e abbiano dunque un certo potenziale di rischio le quali tuttavia possano al contempo dare al Cantone la possibilità di progredire in maniera determinante nei propri sforzi verso un saldo netto delle emissioni pari a zero.

Falsi incentivi economici, distorsioni della concorrenza ed effetti d'inerzia dovrebbero essere possibilmente del tutto evitati, non promuovendo misure che i richiedenti sarebbero comunque tenuti ad adottare. Un esempio possono essere le misure che rientrano nell'obbligo di ridurre le emissioni per l'esenzione dalla tassa sul CO₂. L'azienda che attua le misure in questione deve tuttavia poter richiedere i sussidi promozionali per le misure non contemplate dallo strumento. Ciò può accadere ad esempio nel caso in cui la misura corrispondente sia meno sostenibile economicamente di quanto non indichi il valore di riferimento dello strumento in questione. In linea di principio, le misure contemplate in uno strumento di riduzione delle emissioni di GES non danno diritto a sussidi.

d) Tecnologie innovative per ridurre i gas a effetto serra; tecnologie a emissioni negative

Le grandi industrie (soprattutto nella Valle del Reno grigionese), l'impianto di incenerimento di rifiuti urbani di Trimmis e l'agricoltura non possono essere del tutto decarbonizzati con le tecnologie attualmente disponibili. Presumibilmente rimarranno le cosiddette «emissioni difficili da evitare»¹⁴ le quali dovranno essere ridotte ulteriormente con le tecnologie innovative e infine stoccate a lungo termine in sicurezza nel sottosuolo all'interno di pozzi tecnici (geologici). Nella promozione i progetti nel settore delle tecnologie innovative e delle tecnologie a emissioni negative è previsto che il Cantone si orienti rigorosamente ai programmi di promozione federali per la promozione dell'innovazione¹⁵, quali SWEET, SOUR e progetti pilota e dimostrativi e che promuova questi progetti in modo integrativo rispetto alla Confederazione.¹⁶ In considerazione della complessità e della molteplicità dei possibili progetti, la creazione di un programma di promozione proprio in questo settore appare poco opportuna, anche se non deve essere resa impossibile in linea di principio.

e) Riduzione dei gas a effetto serra a livello di singola azienda e interaziendale

Il miglioramento dell'indice di utilizzazione nei processi industriali e artigianali può essere promosso già oggi con sussidi attraverso la legge sull'energia (art. 21 LGE). Il miglioramento dell'indice di utilizzazione è tuttavia finalizzato ai guadagni di efficienza energetica e non direttamente alla riduzione delle emissioni di GES. In futuro si dovranno (co)finanziare maggiormente con il fondo grigionese per il clima le misure di pianificazione e di carattere procedurale su impianti e in processi industriali a condizione che riducano in modo significativo le emissioni di GES. In particolare, l'obiettivo consiste nel promuovere un percorso di riduzione verso il passaggio completo a combustibili neutrali in termini di emissioni di CO₂. Inoltre, è possibile

¹⁴ Per informazioni dettagliate cfr. il link [Tecnologie a emissioni negative \(NET\): pilastro indispensabile della politica climatica \(admin.ch\)](#), consultato il 28.08.2023.

¹⁵ [Panoramica sulla promozione dell'innovazione energetica \(admin.ch\)](#).

¹⁶ In tale contesto sarebbero ad esempio possibili progetti (pilota) nel settore della sintesi di metano o di metanolo per l'accoppiamento dei settori e CCUS (carbon capture and utilisation / storage; cattura e impiego / stoccaggio del carbonio).

concedere mezzi promozionali per sostenere le aziende (industria, artigianato, PMI) nella determinazione del loro potenziale di riduzione dei GES e nell'elaborazione di cronoprogrammi per il raggiungimento del saldo netto pari a zero.

f) Misure concernenti l'economia energetica e la produzione di energie rinnovabili

La progressiva elettrificazione dei trasporti, l'utilizzo intensificato delle pompe di calore per il riscaldamento degli edifici e l'uso puntuale di tecnologie a idrogeno «verde» e Power-to-X¹⁷ richiedono di pari passo il potenziamento degli impianti per la produzione di energia elettrica rinnovabile e lo stoccaggio stagionale dell'elettricità. Il Cantone promuove già la realizzazione di impianti fotovoltaici su fabbricati per la produzione di elettricità invernale. Tale fattispecie di promozione deve essere proseguita nel quadro del presente progetto di legge ed essere (co)finanziata maggiormente con il fondo grigionese per il clima. Oltre a promuovere l'elettricità invernale, è necessario che con il fondo grigionese per il clima siano promossi e (co)finanziati quegli impianti fotovoltaici installati sugli edifici che sfruttano al meglio le superfici idonee all'energia solare. Attualmente tali impianti sono progettati per essere ottimizzati soprattutto per il consumo proprio, garantendo così il più delle volte al proprietario dell'immobile la massima economicità dell'impianto. Considerando il necessario potenziamento delle capacità e il conseguimento della sicurezza elettrica, è invece auspicabile e fondamentale che le superfici idonee degli edifici vengano sfruttate, se possibile, al massimo. Occorre inoltre promuovere progetti pilota nell'intera catena di produzione e di fornitura dell'idrogeno e della fabbricazione e dell'utilizzo di carburanti e combustibili a base di idrogeno. In quest'ottica va posto l'accento su progetti innovativi che contribuiscono alla decarbonizzazione integrale dei processi industriali a elevate temperature o che forniscono potenzialmente un contributo per colmare la penuria di energia elettrica nel periodo invernale e a favorire l'accoppiamento dei settori oppure che possono apportare conoscenze in questo settore, ma che non comportino alcun peggioramento diretto o indiretto della penuria di energia elettrica nel periodo invernale. Al fine di conseguire un'elevata efficienza costi/benefici nell'assegnazione dei mezzi promozionali per singolo progetto e consentire il confronto diretto di possibili progetti innovativi e potenzialmente rischiosi, nel caso ideale i progetti pilota idonei verrebbero identificati attraverso concorsi pubblici/aste cantonali con corrispondenti criteri di aggiudicazione ancora da definire.

g) Misure nel settore agricolo

Il progetto di legge consente uno sviluppo su scala più ampia e il finanziamento attraverso il fondo grigionese per il clima delle misure e dei progetti derivanti dalla fase pilota in corso del progetto «Agricoltura clima-neutrale per i Grigioni», attuato nel quadro della tappa I del PAGD.

Il progressivo cambiamento climatico, con i suoi eventi meteorologici estremi e i lunghi periodi di afa e siccità fa sì, inoltre, che l'agricoltura debba posizionarsi e orientarsi in un contesto di crescente siccità. Le misure per salvaguardare l'attuale gestione agricola tradizionale rispetto alla siccità crescente possono anch'esse essere (co)finanziate attingendo al fondo grigionese per il clima.

h) Misure nel settore turistico

Le misure concernenti i settori edifici, economia energetica/produzione di energia rinnovabile e trasporti, che riguardano le aziende turistiche, possono essere (co)finanziate in massima

¹⁷ Il termine «tecnologie Power-to-X» comprende diverse possibilità relative a come poter stoccare chimicamente le eccedenze di elettricità temporanee e utilizzarle successivamente. Le tecnologie Power-to-X sono necessarie per il cosiddetto accoppiamento dei settori e sono fondamentali per la decarbonizzazione completa del sistema energetico.

parte attraverso le fattispecie di promozione dei rispettivi settori e con il fondo grigionese per il clima. A tale proposito occorre citare in particolare gli interventi di risanamento degli edifici, il passaggio a sistemi di riscaldamento alimentati da energie rinnovabili, l'utilizzo dell'energia solare e la realizzazione di infrastrutture di ricarica per la mobilità elettrica aziendale propria e degli ospiti. Il presente progetto di legge prevede altresì che le aziende, come pure le destinazioni turistiche, possano essere sostenute finanziariamente nella determinazione del loro potenziale di risparmio di CO₂ e nell'elaborazione di cronoprogrammi per il raggiungimento del saldo netto pari a zero attraverso il fondo grigionese per il clima.

i) Misure nel settore dei consumi e dell'economia circolare

Le attività di informazione e di consulenza a diversi gruppi d'interesse sono rese possibili grazie a un incarico di informazione formulato in maniera aperta e possono essere (co)finanziate attingendo al fondo grigionese per il clima qualora si preveda un impatto rilevante sulla protezione del clima. Il presente progetto di legge consente inoltre di (co)finanziare attingendo al fondo grigionese per il clima misure per l'utilizzo parsimonioso delle risorse naturali, la gestione efficiente in termini di risorse di materie prime, materiali e merci nonché la chiusura dei cicli di materiali in un'ottica di economia circolare.

j) Misure nel settore dell'adattamento al clima

Le misure concernenti la foresta di protezione devono poter essere (co)finanziate nell'ambito della tappa II del PAGD attraverso il fondo grigionese per il clima, a condizione che concorrano all'adattamento ai cambiamenti climatici e non possano essere coperte tramite i mezzi di preventivo ordinari e altre fonti di finanziamento, come gli accordi di programma con la Confederazione. Per quanto concerne il settore agricolo, vengono (co)finanziate attraverso il fondo grigionese per il clima in particolare le misure destinate alla gestione della siccità. Ciò vale in particolare qualora fosse necessario accantonare misure ragionevoli e urgenti in materia per mancanza di mezzi federali corrispondenti e se le misure servissero esclusivamente a compensare gli effetti legati al clima.

k) Formazione e perfezionamento professionale

Alcuni settori del sistema educativo accusano una temporanea carenza di personale qualificato per poter attuare tempestivamente le misure del PAGD. Il presente progetto di legge permette di (co)finanziare attraverso il fondo grigionese per il clima il perfezionamento professionale del personale qualificato nel quadro dell'attuazione del PAGD. A tal fine l'enfasi è posta sui perfezionamenti professionali con forte orientamento alla pratica. Devono inoltre poter beneficiare di una promozione anche le misure nel settore della formazione terziaria e della ricerca.

l) Collaborazione, informazione e consulenza nonché studi

Per ottenere il massimo effetto possibile in termini di protezione del clima e adattamento al clima, il Cantone deve poter stringere partnership con altri attori, al fine di sfruttare da un lato le sinergie e dall'altro di trasmettere e acquisire le conoscenze necessarie presso i diversi gruppi d'interesse in modo consono ai destinatari. Il progetto di legge consente dunque la collaborazione, l'informazione, la consulenza con e a destinazione di regioni, comuni, organizzazioni dell'economia grigionese, altre istituzioni e organizzazioni nonché alla popolazione nell'ambito di un incarico di informazione formulato in senso ampio. Attingendo al fondo grigionese per il clima è inoltre possibile cofinanziare la realizzazione di studi per acquisire cognizioni nel settore della protezione del clima e dell'adattamento al clima. Vi rientrano anche la

promozione di diversi gruppi d'interesse (industria, artigianato, PMI, destinazioni turistiche, comuni, regioni) nella determinazione del rispettivo potenziale di risparmio di CO₂ e nell'elaborazione di cronoprogrammi per il raggiungimento del saldo netto pari a zero.

IV. Spiegazioni relative alle singole disposizioni della legge sul fondo per il clima

Art. 1: scopo e oggetto

Dal punto di vista concettuale l'art. 1 cpv. 1 fa una distinzione tra la protezione del clima in senso stretto, vale a dire le misure per evitare e ridurre le emissioni di GES, e l'adattamento al clima, vale a dire le misure per adattarsi agli effetti dei cambiamenti climatici. La legge sul fondo per il clima viene emanata allo scopo di promuovere le misure di protezione del clima e di adattamento al clima nel Cantone dei Grigioni. L'oggetto (cpv. 2) della legge è la determinazione degli obiettivi, delle misure per il raggiungimento di tali obiettivi e del loro finanziamento.

Art. 2: obiettivi e valori indicativi

L'art. 2 cpv. 1 fa riferimento, quale obiettivo generale, al contenimento dell'aumento della temperatura conformemente alle convenzioni internazionali e al diritto nazionale sovraordinato. Il Cantone adotta le misure necessarie per ridurre completamente le «emissioni non difficili da evitare», ciò che viene formulato con l'espressione «il più possibile». Le «emissioni difficili da evitare», invece, devono essere immagazzinate in modo sicuro e duraturo (cpv. 2). Quali emissioni difficili da evitare si considerano in particolare le emissioni di GES provenienti dall'incenerimento di rifiuti urbani, la quota non energetica delle emissioni di GES dell'agricoltura e parti delle emissioni di GES dell'industria. Inoltre il Cantone dispone il potenziamento della resistenza nei confronti degli effetti negativi dei cambiamenti climatici (cpv. 3).

Per stabilizzare il riscaldamento globale ben al di sotto di 2° C conformemente all'Accordo sul clima di Parigi è possibile emettere solo ancora una determinata quantità di GES (determinazione di un bilancio dei GES). Per rispettare questo bilancio e per contenere l'aumento della temperatura è inoltre necessaria una rapida riduzione delle emissioni di GES (determinazione di un percorso di riduzione). Il Gran Consiglio ha accolto la definizione del bilancio dei GES e del percorso di riduzione con obiettivi intermedi intesi quali valori indicativi a livello di ordinanza, anche se si deve rinunciare a valori indicativi per settori singoli (PGC 2021/22, p. 224 segg.). Sulla base dell'art. 2 cpv. 4 il Governo fisserà i valori indicativi corrispondenti. Questi costituiranno la base per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi (cfr. al riguardo l'art. 20).

Art. 3: finanziamento speciale

Con l'art. 3 cpv. 1 viene creata la base giuridica per la gestione di un finanziamento speciale con capitale proprio secondo l'art. 22 LGF (e l'art. 25 cpv. 1 OGFC) i cui mezzi sono destinati alla promozione e al finanziamento di misure volte a raggiungere gli obiettivi della legge. Il termine «fondo grigionese per il clima» è impreciso dal profilo del diritto finanziario, poiché non si tratta di un «fondo» inteso come patrimonio straordinario indipendente. Tale designazione si è tuttavia affermata nei dibattiti in materia di politica climatica nei Grigioni e pertanto viene utilizzata nel suo significato in base alla lingua d'uso. Il finanziamento speciale viene limitato a un patrimonio massimo di 250 milioni di franchi (art. 3 cpv. 2). Se tale patrimonio massimo del fondo viene superato, avviene un'attribuzione nel bilancio generale dello Stato. Un debito in un finanziamento speciale è possibile solo se viene creata una corrispondente base giuridica. L'art. 3 cpv. 3 prevede la possibilità di un «debito del fondo» pari al massimo a 100 milioni di

franchi. Se in via temporanea nel fondo grigionese per il clima vi sono mezzi insufficienti ed esso non può quindi adempiere al suo scopo di utilizzo, è possibile un prefinanziamento («anticipi») costituito da mezzi statali generali (cfr. art. 22 cpv. 3 LGF). Regolamentazioni simili si trovano anche negli altri finanziamenti speciali cantonali (il debito massimo del finanziamento speciale «strade» ammonta a 250 milioni franchi, il debito del fondo per il finanziamento speciale «tassa sul plusvalore» è limitato a 80 milioni di franchi). Il Governo prevede che il PAGD durerà fino al 2050. Gli obiettivi e le misure si orientano a tale durata. A seguito della lunga durata pari a 25 anni si rinuncia consapevolmente a una limitazione temporale per il finanziamento speciale.

Art. 4: fonti di finanziamento

Una fonte di finanziamento sostanziale per il fondo grigionese per il clima è l'attribuzione del 30 per cento della quota della TTPCP spettante Cantone dei Grigioni (cpv. 1 lett. a). Inoltre gli utili distribuiti dalla BNS al Cantone confluiscono nel finanziamento speciale, sempre e solo se questi utili annuali attribuiti superano i 60 milioni di franchi (cpv. 1 lett. b). Infine possono essere concessi sussidi ordinari e straordinari provenienti dai mezzi statali generali (cpv. 1 lett. c); a tale proposito l'art. 5 stabilisce ulteriori disposizioni. In relazione al versamento unico si rimanda alle spiegazioni all'art. 22.

Art. 5: sussidi provenienti da mezzi statali generali

Un'attribuzione di mezzi statali generali nel fondo per il clima non può portare a una destinazione vincolata fissa delle imposte principali. L'importo di tale attribuzione deve inoltre essere limitato. Il Gran Consiglio deve disporre, entro limiti prescritti, di flessibilità per attribuzioni di mezzi tramite il preventivo o i conti annuali. In questo modo è giustificabile il fatto che il Gran Consiglio definisca in via perlopiù definitiva il prelievo di mezzi dal fondo grigionese per il clima (cfr. art. 21 cpv. 1). Conformemente all'art. 5 cpv. 1, il Gran Consiglio può attribuire al fondo grigionese per il clima (sussidi ordinari) al massimo il due per cento dei ricavi fiscali cantonali a favore del bilancio generale dello Stato (imposte cantonali sul reddito e sulla sostanza, imposte sugli utili e sul capitale, imposte sugli impianti idraulici, ecc.). Per quanto riguarda questi ricavi fiscali indicati quali valore di riferimento occorre presupporre un importo di circa 850 milioni di franchi, ciò che rende possibile un'attribuzione massima pari a circa 17 milioni di franchi. L'art. 5 cpv. 2 disciplina i requisiti per i sussidi straordinari, i quali conformemente all'art. 4 cpv. 1 lett. c possono essere decisi in aggiunta ai sussidi ordinari. I sussidi straordinari sono tuttavia possibili solo a due condizioni: innanzitutto il conto economico deve presentare una chiusura positiva e in secondo luogo deve essere dato un debito nel fondo grigionese per il clima. Questa regolamentazione è strutturata in modo analogo e paragonabile alle disposizioni del finanziamento speciale «strade».

Art. 6: strumenti di promozione

Questo articolo stabilisce il quadro per il prelievo dal fondo grigionese per il clima. Secondo il cpv. 1, i mezzi del fondo grigionese per il clima possono essere impiegati per i sussidi promozionali elencati nel P-LFCl, nonché per la concessione di prestiti e fideiussioni. Alcune fattispecie di promozione sono contenute nel P-LFCl, altre nelle legislazioni speciali (cfr. elenco esaustivo conformemente all'art. 9). Le condizioni quadro per l'assegnazione di prestiti e di fideiussioni vengono specificate nell'ordinanza governativa. Sussidi promozionali, prestiti e fideiussioni rappresentano lo stanziamento di mezzi a terzi (industria e artigianato, altre organizzazioni e istituzioni, privati). Viene poi prevista la possibilità per il Cantone di finanziare misure proprie attingendo ai mezzi del fondo grigionese per il clima. Questo perché per diverse misure previste nel PAGD il ruolo del Cantone non si limita all'erogazione di mezzi finanziari a

terzi. Piuttosto è necessaria un'azione propria del Cantone che richiede mezzi finanziari supplementari.

Art. 7: requisiti posti all'impiego dei mezzi

Il requisito centrale per il prelievo di mezzi dal fondo grigionese per il clima a favore di strumenti di promozione conformemente all'art. 7 prevede che le misure promosse contribuiscano a un raggiungimento efficace, efficiente dal profilo dei costi e duraturo degli obiettivi di protezione del clima e di adattamento al clima. Questa disposizione è particolarmente importante, in quanto il sistema degli strumenti di promozione previsto poggia su diverse basi giuridiche ed è abbastanza complesso. Dall'art. 7 risulta che le misure oggi promosse sono soggette a un'analisi degli effetti (cfr. al riguardo anche l'art. 20). A seconda dello sviluppo delle emissioni di GES, del contesto regolatorio e del mercato è ipotizzabile che le condizioni di promozione vengano sviluppate ulteriormente o che fattispecie di promozione vengano revocate.

In materia di prelievo dei mezzi per misure del Cantone sussiste un'ulteriore limitazione. Questa stabilisce chiaramente che in linea di principio fondi provenienti dal fondo grigionese per il clima non possono essere impiegati per le prestazioni che il Cantone deve fornire in ogni caso. È possibile impiegare mezzi provenienti dal fondo grigionese per il clima solo se ci si attende che essi favoriscano una notevole accelerazione del raggiungimento degli obiettivi (art. 7 cpv. 2) e se i mezzi necessari a tale scopo vanno oltre la dotazione del preventivo e del piano finanziario. Le condizioni dovranno essere definite più precisamente nell'ordinanza.

Art. 8: definizione delle priorità

La definizione delle priorità in relazione ai mezzi riguarda sia il livello della pianificazione finanziaria e del preventivo sia l'assetto e lo scaglionamento temporale dei singoli programmi di promozione e delle singole misure. Quale linea guida occorre basarsi sull'efficacia delle misure in relazione al raggiungimento degli obiettivi. In tale contesto, le misure che evitano o limitano le emissioni di GES e che sono pronte per essere attuate vengono preferite rispetto alle misure le quali compensano le «emissioni difficili da evitare» attraverso la cattura, l'impiego e lo stoccaggio del CO₂. In questo contesto devono essere considerati il «grado di prontezza per l'attuazione» sia della tecnologia corrispondente sia delle singole misure concrete. Occorre trattare in via prioritaria anche le misure urgenti per l'adattamento al clima.

Art. 9: sussidi promozionali

Con il fondo grigionese per il clima viene creato un finanziamento speciale che deve essere impiegato per la promozione di una vasta gamma di misure, tra l'altro anche in relazione a strumenti di promozione esistenti. All'impiego di questi ingenti mezzi finanziari viene applicato un quadro chiaro e vincolante: nell'art. 9 vengono elencate in modo esaustivo le misure secondo la legislazione speciale per le quali entra in considerazione un finanziamento con i mezzi provenienti dal fondo per il clima. In questo modo, all'impiego dei mezzi vengono conferiti carattere vincolante e trasparenza. In tale contesto, è possibile finanziarie i sussidi promozionali con i mezzi del fondo grigionese per il clima secondo la legislazione speciale, oppure è possibile aumentare i sussidi da erogare.

La lett. h consente la promozione di progetti orientati all'esportazione, sostenibili e innovativi per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e servizi. Ad esempio, tali progetti potrebbero riguardare nuove derrate alimentari a base vegetale che costituiscono un'alternativa alle derrate alimentari a maggiore intensità di emissioni come ad esempio la carne di manzo.

Con la lett. j viene creata la base per poter erogare sussidi a favore di misure nel settore della formazione terziaria e della ricerca. Il corrispondente art. 26 cpv. 2 della legge sulle scuole

universitarie e sulla ricerca [LSUR; CSC 427.200] non è ancora in vigore, esso deve essere dapprima creato e posto in vigore con effetto al 1° gennaio 2025 con la revisione parziale attualmente in corso della LSUR.¹⁸

La prima frase del cpv. 2 modifica le direttive della legge sulle bonifiche fondiari del Cantone dei Grigioni (CSC 915.100) nel senso che i sussidi dal fondo per il clima e di conseguenza i sussidi cantonali possono ammontare fino all'80 per cento dei costi aventi diritto a sussidi; conformemente all'art. 49 della LBF sarebbe possibile solo al massimo il 50 per cento dei sussidi cantonali, dato che la Confederazione partecipa in ogni caso al finanziamento. Gli altri requisiti per la promozione secondo il diritto federale e la LBF devono tuttavia essere soddisfatti.

Per misure cantonali autonome ai sensi della legge sulla conservazione e il promovimento dell'agricoltura (LCAgr; CSC 910.000), finora conformemente all'art. 25 cpv. 3 LCAgr vige un limite di spesa massimo pari a 5 milioni di franchi. Le misure finanziate dal fondo grigionese per il clima (cfr. art. 9 cpv. 1 lett. I P-LFCl) non sono comprese in questo limite. Dal profilo della politica finanziaria, ciò può essere giustificato dal fatto che tutti i versamenti nel fondo grigionese per il clima si fondano su una base giuridica creata dal Gran Consiglio e che sono chiaramente limitati per quanto riguarda il loro importo.

Un prelievo dei mezzi è possibile solo se i principi dell'art. 7 sono rispettati. Inoltre i requisiti per i sussidi e la concessione dei sussidi (come pure le competenze) si orientano alla legislazione speciale in materia (cpv. 3).

Art. 10: tecnologie innovative per ridurre i gas a effetto serra

La promozione di tecnologie innovative per ridurre i GES e di tecnologie a emissioni negative deve contribuire a fare sì che le tecnologie innovative vengano maggiormente sperimentate e applicate e che esse possano così essere pronte per il mercato a medio-lungo termine. È previsto che il Cantone si orienti rigorosamente ai programmi di promozione federali per la promozione dell'innovazione¹⁹, quali SWEET, SOUR e progetti pilota e dimostrativi e che promuova questi progetti in modo integrativo rispetto alla Confederazione. I progetti minori possono essere promossi anche esclusivamente con mezzi cantonali.

Art. 11: riduzione dei gas a effetto serra a livello di singola azienda e interaziendale

La fattispecie di promozione comprende misure pianificatorie e procedurali per impianti e processi industriali, le quali riducano di almeno il 50 per cento le emissioni di GES. La promozione comprende sia misure di un'azienda presso una sede, sia misure a livello interaziendale di almeno due aziende in sedi attigue. In questo modo vengono sfruttate le sinergie e avviate soluzioni innovative. Se attraverso le misure il grado di utilizzazione viene migliorato e supera il 25 per cento è possibile richiedere tramite la LGE mezzi promozionali supplementari (art. 51 OGE in unione con l'art. 21 LGE). Una doppia promozione deve così essere possibile. In particolare, l'obiettivo consiste nel promuovere un percorso di riduzione verso il passaggio completo a combustibili neutrali in termini di emissioni di CO₂. Al contempo occorre se possibile evitare effetti d'inerzia. Nell'art. 11 cpv. 2 si chiarisce pertanto che non vengono erogati sussidi promozionali a favore di misure che andrebbero adottate in ogni caso a seguito della durata di

¹⁸ Per maggiori dettagli si rimanda al [rapporto esplicativo per la procedura di consultazione relativa alla LSUR del 31 marzo 2023](#), consultato il 6.10.2023.

¹⁹ [Panoramica sulla promozione dell'innovazione energetica \(admin.ch\)](#).

vita tecnica degli impianti corrispondenti o della parte edilizia corrispondente di impianti oppure che non corrispondono allo stato della tecnica riconosciuto.

Art. 12: tecnologie a emissioni negative

Secondo la LOCl, i Cantoni sono responsabili per la messa a disposizione del numero necessario di pozzi di carbonio per raggiungere l'obiettivo del saldo netto pari a zero. È lecito ritenere che la Confederazione emanerà ulteriori direttive a questo proposito (cfr. art. 3 cpv. 5 LOCl). Con l'art. 12 P-LFCli viene creata la base cantonale secondo la quale è possibile erogare sussidi promozionali per misure di sperimentazione e di applicazione di tecnologie a emissioni negative (cpv. 1). Si considerano tecnologie a emissioni negative i processi e i procedimenti biologici e tecnici con un notevole potenziale per catturare e fissare in modo durevole il CO₂, ciò che nella legge viene stabilito con la definizione del termine (cpv. 2). In tale contesto si tratta di diverse tecnologie innovative per la cattura, l'impiego e lo stoccaggio del CO₂ («carbon capture, utilisation and storage», CCUS). Particolarmente importante in questo contesto è il requisito secondo cui deve essere data una permanenza del sequestro del carbonio. I richiedenti dovranno illustrare in modo comprensibile che il sequestro del carbonio è garantito in misura sufficiente. I dettagli vengono disciplinati a livello di ordinanza.

Art. 13: idrogeno e combustibili e carburanti a base di idrogeno

Soprattutto nel settore dei processi industriali e puntualmente nel settore dei trasporti, all'idrogeno viene riconosciuto un potenziale per sostenere l'abbandono di combustibili e carburanti fossili. Nel contesto attuale, il vettore energetico idrogeno è tuttavia ancora relativamente poco sviluppato. Ad esempio, con una promozione isolata dell'infrastruttura di rifornimento non si potrebbe avere un impatto efficace, al contrario di quanto avviene per le infrastrutture di ricarica per la mobilità elettrica. Pertanto, con l'art. 13 viene prevista la possibilità di promuovere misure su tutta la catena di produzione e di distribuzione dell'idrogeno. In tale contesto viene richiesto che l'idrogeno venga prodotto da biomassa o da altri vettori energetici rinnovabili (cosiddetto idrogeno verde). Anche i combustibili e i carburanti a base di idrogeno (chiamati anche combustibili e carburanti sintetici) avranno un ruolo importante nel sistema energetico del futuro, come già spiegato al cap. III n. 3. Pertanto, conformemente al cpv. 2 il Cantone può promuovere anche progetti nel settore della produzione e dell'impiego di combustibili e carburanti sintetici. Per la produzione di queste sostanze occorrono idrogeno e CO₂. Affinché la loro produzione e il loro impiego non generino emissioni supplementari, l'idrogeno deve essere «verde» analogamente alle spiegazioni nel cpv. 1, e il CO₂ deve essere catturato dall'atmosfera oppure derivare da fonti biogene. Inoltre l'idrogeno e i combustibili e i carburanti sintetici devono sostituire i vettori energetici fossili. Solo in questo modo possono contribuire al raggiungimento degli obiettivi. Le sostanze promosse di conseguenza devono essere utilizzate in via prioritaria nelle aree di impiego dove la sostituzione dei combustibili e carburanti fossili risulta difficile per motivi tecnici. Infine occorre garantire che i processi a elevato consumo di elettricità per la produzione di combustibili e carburanti sintetici non comportino inasprimenti della situazione di penuria di elettricità in inverno. L'obiettivo principale è la promozione di impianti pilota e dimostrativi.

Art. 14: edifici in legno

Quale materiale da costruzione, il legno può (almeno parzialmente) essere il sostituto di materiali da costruzione ad alta intensità di emissioni come il calcestruzzo e l'acciaio e in questo modo evitare emissioni di GES. Inoltre, quale materiale di costruzione il legno fissa il CO₂, anche se il CO₂ viene stoccato solo per alcuni decenni/secoli e l'effetto ha quindi un carattere solamente temporaneo. Finora, corrispondenti programmi di promozione della costruzione con

il legno sono poco noti. Nei Grigioni, il Comune di Landquart ha recentemente creato le basi corrispondenti con la legge sull'energia comunale. La promozione cantonale si orienta a questo programma di promozione. Si chiede che edifici nuovi o considerevolmente ampliati vengano realizzati utilizzando legno prodotto in modo sostenibile. In tale contesto, nel calcolo dei sussidi oltre alle modalità di produzione del legno (sigillo di sostenibilità del legno e modalità di trattamento, ad es. essiccazione) possono venire considerate anche le distanze di trasporto del legno (distanze tra il luogo di abbattimento degli alberi passando per i luoghi di lavorazione fino al luogo della costruzione).

Art. 15: 1. diritto a sussidi e concessione di sussidi

I sussidi promozionali secondo la legge sul fondo per il clima sono strutturati quali sovvenzioni discrezionali, di modo che da singole disposizioni della legge non derivi alcun diritto diretto all'erogazione di contributi cantonali. Ciò risulta dalle fattispecie di promozione aperte e formulate quali «prescrizioni con carattere di possibilità», tuttavia viene espressamente stabilito nell'art. 15 cpv. 1. Il cpv. 2 ripete che le misure a favore delle quali devono essere erogati sussidi devono soddisfare le prescrizioni generali in materia di prelievo di mezzi secondo l'art. 7. Non vengono erogati sussidi promozionali per le misure che attuano soltanto direttive legali oppure che la cui attuazione è altrimenti un obbligo dei richiedenti (ad esempio attraverso contratti o accordi corrispondenti). In questo modo si intende ridurre gli effetti d'inerzia e coordinare tra loro diversi programmi di promozione.

Inoltre emergono conflitti nella promozione (cantonale) di misure di risparmio del CO₂ presso aziende le quali sono sottoposte a sistemi di scambio di quote di emissioni internazionali o ad altri strumenti di diritto federale per la riduzione delle emissioni di GES. In tale contesto esiste il rischio che i mezzi promozionali cantonali per le misure che queste aziende devono attuare in ogni caso a seguito di altri obblighi vengano impiegati e che dalla doppia promozione risultino distorsioni della concorrenza o effetti d'inerzia indesiderati. Questo scenario deve essere evitato (cpv. 3). Tuttavia, d'intesa con i servizi federali competenti occorre cercare approcci di soluzione i quali consentano la concessione di mezzi promozionali anche a queste aziende, poiché altrimenti una grande parte del potenziale di risparmio di CO₂ non può essere sfruttata tramite le misure del PAGD. Nell'ulteriore elaborazione del progetto di legge è necessario considerare costantemente gli sviluppi a livello federale, come ad esempio l'attuazione della nuova LOCl.

Nel settore della protezione del clima e dell'adattamento al clima esistono sovrapposizioni delle competenze tra Confederazione e Cantoni, ciò a cui si riferisce il cpv. 4. La cumulazione di sussidi promozionali secondo la legge sul fondo per il clima o con altri sussidi promozionali è in linea di principio possibile. Viene tuttavia stabilito che i mezzi dell'ente pubblico non possono superare complessivamente il 50 per cento delle spese per le singole misure oppure per il singolo progetto (cfr. al riguardo l'art. 42 cpv. 2 LGF).

Il Governo ha già una competenza normativa autonoma prevista dalla Costituzione (art. 45 cpv. 1 della Costituzione del Cantone dei Grigioni [Cost. cant.; CSC 110.100]), il cpv. 5 fa riferimento a questo aspetto in relazione alla definizione delle condizioni di promozione. Nel cpv. 5 frase 2 viene chiarito che, invece di programmi di promozione abituali, è possibile indire anche aste. Per completezza, il cpv. 6 stabilisce che sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 40 segg. LGF (tra l'altro in relazione a perenzione, riduzione e rimborso).

Art. 16: 2. calcolo dei sussidi

Dal profilo della politica finanziaria e del diritto finanziario è opportuno disciplinare i principi del calcolo dei sussidi a livello di legge. Sulla base degli obiettivi della legge, per le misure di

protezione del clima il calcolo deve avvenire primariamente sulla base della quantità di CO₂eq effettivamente risparmiata (riduzione dei GES) oppure della quantità di CO₂ effettivamente catturata (tecnologie a emissioni negative, art. 16 cpv. 1 lett. a e b). In particolare presso impianti dimostrativi e di prova è possibile considerare anche il potenziale di risparmio o di cattura di CO₂eq nonché il contenuto innovativo (lett. c). La considerazione dell'efficienza energetica complessiva mira segnatamente a fare sì che la sicurezza dell'approvvigionamento sia garantita nonostante il maggiore impiego di elettricità. In questo senso, l'efficienza energetica complessiva deve essere considerata in particolare in caso impiego di elettricità invernale. Inoltre occorre utilizzare anche gli altri vettori energetici rinnovabili in modo più parsimonioso possibile (lett. d). Se per un progetto viene impiegata energia acquistata, ad esempio elettricità o teleriscaldamento, nel luogo di produzione risultano emissioni a seguito della generazione di tale energia. Quest'ultima e anche le emissioni lungo l'intera catena di valore aggiunto a monte e a valle del progetto possono essere incluse nel calcolo della promozione (lett. e ed f). Allo stesso modo è possibile considerare l'impatto ambientale e il consumo di risorse naturali (lett. g).

Art. 17: ruolo esemplare del Cantone e dei comuni

La disposizione dell'art. 17 è strutturata in modo analogo all'art. 10 LOCl: essa sancisce dapprima in modo molto generale il compito del Cantone e dei comuni di assumere un ruolo esemplare in merito al raggiungimento degli obiettivi (cpv. 1).

Vi rientra anche l'intenzione del Cantone, in particolare nel settore degli appalti, di rendere l'attività di acquisto dell'Amministrazione cantonale più efficiente e con meno emissioni in tutti i settori degli acquisti. Ad esempio, nel settore dell'edilizia occorre fare più attenzione a circolarità e utilizzo parsimonioso delle risorse e a questo scopo mirare in misura ancora maggiore a materiali di costruzione più ecologici, come ad esempio il legno. Oltre all'obiettivo della riduzione dei GES, ciò consente di promuovere anche la gestione forestale sostenibile e prossima allo stato naturale. L'Amministrazione cantonale deve compiere ulteriori sforzi nel settore della mobilità sostenibile, del consumo di elettricità e di carta oppure della gestione dei rifiuti al fine di ridurre le emissioni di gas a effetto serra.

Il cpv. 2 obbliga l'Amministrazione cantonale a presentare già nel 2040 un saldo netto delle emissioni almeno pari a zero. Si tratta di una concretizzazione di diritto positivo del principio del ruolo esemplare, tuttavia riguarda solo l'Amministrazione cantonale centrale²⁰ e corrisponde alla direttiva che la Confederazione ha ancorato a sua volta a livello di legge per la sua amministrazione centrale (cfr. art. 10 cpv. 2 LOCl). Per il raggiungimento degli obiettivi della legge non è solamente auspicabile ed efficace, bensì in ultima analisi è necessario che i comuni grigionesi forniscano il proprio sostegno. Con la legge cantonale sul fondo per il clima non si intende tuttavia influire sulla competenza dei comuni nella determinazione delle modalità di adempimento dei loro compiti. Analogamente alla regolamentazione nel rapporto tra Confederazione e Cantoni (cfr. al riguardo l'art. 10 cpv. 3 LOCl) appare perciò opportuno che anche per i comuni con il cpv. 3 venga stipulato l'obiettivo di un saldo netto delle emissioni pari a zero entro il 2040 per le loro amministrazioni (centrali). Al contrario della regolamentazione per il Cantone, il cpv. 3 concede ai comuni una certa flessibilità in relazione ai loro sforzi. Da un lato l'obiettivo viene formulato con carattere non vincolante, d'altro lato i comuni possono calibrare i propri sforzi a seconda delle loro risorse finanziarie. Sul piano delle misure, l'obiettivo di un saldo netto delle emissioni pari a zero comprende in particolare la decarbonizzazione

²⁰ Cfr. al riguardo l'allegato dell'ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OOGA; BR 170.310) su https://www.gr-lex.gr.ch/frontend/annex_document_dictionaries/6300, consultato il 5.10.2023.

completa degli edifici di proprietà dei comuni e del parco veicoli di proprietà dei comuni (in particolare automobili e veicoli commerciali leggeri, se possibile anche veicoli speciali quali i camion della nettezza urbana). Sul piano dei finanziamenti, nel settore del risanamento e della sostituzione degli impianti di riscaldamento degli edifici di loro proprietà i comuni possono chiedere sussidi promozionali dal Programma Edifici. Se sui loro edifici installano impianti fotovoltaici ottimizzati per la produzione di elettricità invernale oppure per lo sfruttamento delle superfici degli edifici, essi possono inoltre beneficiare dei fondi promozionali provenienti dal fondo grigionese per il clima. Nel contesto del ruolo esemplare generale (cfr. cpv. 1), naturalmente sono auspicabili ulteriori misure più complete, come ad esempio la pianificazione del territorio rispettosa del clima²¹. Il Cantone mette a disposizione dei comuni le basi per assumere un ruolo esemplare (cfr. al riguardo anche cap. III n. 3 lett. a).

Art. 18: studi

Nel settore dell'innovazione, dagli studi possono risultare preziose conoscenze di base. Queste ultime non servono solo per una misura o un'impresa concreta, bensì creano nuove cognizioni in un quadro più ampio ai sensi degli obiettivi della legge sul fondo per il clima. Il Cantone può partecipare finanziariamente a tali studi assumendosi fino al 75 per cento dei costi (cpv. 1). Una promozione affine viene attuata da anni con successo nel settore dell'efficienza energetica (cfr. art. 26 LGE).

Il Cantone può sostenere finanziariamente con mezzi dal fondo per il clima diversi gruppi di destinatari se questi fanno determinare tramite terzi il proprio potenziale di risparmio di GES e se fanno elaborare cronoprogrammi per il raggiungimento del saldo netto pari a zero (cpv. 2).

Art. 19: collaborazione, informazione e consulenza

In relazione alla collaborazione con le regioni e i comuni, alla disposizione del cpv. 1 viene attribuito carattere programmatico. Per quanto riguarda la collaborazione con l'economia e altre organizzazioni ci si riallaccia al contrario al principio di collaborazione di diritto ambientale. Un possibile caso di applicazione della collaborazione è in particolare l'informazione e la consulenza alla popolazione in relazione agli obiettivi previsti dalla legge. Inoltre è possibile fare capo alle conoscenze disponibili all'interno dell'Amministrazione cantonale e, all'occorrenza, a dati esistenti. In modo analogo alla prassi esistente e consolidata nel settore della legge sull'energia («consulenza energetica»; cfr. art. 32 LGE), la consulenza cantonale si deve concentrare sulla sensibilizzazione e affidare ai fornitori privati i servizi in relazione alla pianificazione e all'attuazione concrete delle misure.

Art. 20: rapporto e controllo dei risultati

Per i sussidi cantonali, la LGF prevede un controllo dei sussidi (vedi art. 48 LGF). La presentazione del rapporto e il controllo dei risultati conformemente all'art. 20 vanno oltre e si concentrano sul raggiungimento degli obiettivi della legge sul fondo per il clima come richiesto dal Gran Consiglio (PGC 2021/2022, p. 224). La cadenza pluriennale della presentazione del rapporto deve essere stabilita a livello di ordinanza. Qualora sulla base del controllo dei risultati si delinei un sostanziale mancato raggiungimento degli obiettivi, nel rapporto di controlling il Governo deve illustrare misure supplementari. Nel quadro del controllo dei risultati occorrerà

²¹ Nel settore della protezione del clima, la pianificazione del territorio rispettosa del clima può ad esempio comprendere una rete di vie ciclabili sicura e continua sul territorio comunale oppure nel settore dell'adattamento al clima può comprendere una rimozione dell'impermeabilizzazione su superfici impermeabilizzate.

tuttavia anche illustrare quali misure non devono più essere proseguite o finanziate tramite il fondo per il clima.

Art. 21: competenze

Il cpv. 1 stabilisce che, nel quadro dell'approvazione del preventivo annuale, il Gran Consiglio stabilisca in competenza esclusiva i crediti per le spese conformemente alla legge sul fondo per il clima. Da questa delega della competenza di spesa risulta che le disposizioni della Costituzione cantonale concernenti il referendum finanziario non trovano in linea di principio applicazione. Poiché il fondo grigionese per il clima viene gestito quale finanziamento speciale e i versamenti in quest'ultimo sono disciplinati e limitati attraverso precise direttive nella legge sul fondo per il clima, l'aggravio per il bilancio è essenzialmente determinato dai finanziamenti. Pertanto il referendum finanziario non è necessario, come altrimenti, per garantire la codecisione indiretta degli aventi diritto di voto in relazione all'onere fiscale, e un'esclusione generale del referendum per le spese a carico del fondo grigionese per il clima è ammissibile e giustificata. Al contempo, in virtù del cpv. 1 frase 2 i crediti per progetti singoli di un valore superiore ai 10 milioni di franchi sono sottoposti a referendum finanziario facoltativo per permettere una codecisione materiale in caso di importanti decisioni amministrative. La regolamentazione scelta si basa sulla giurisprudenza del Tribunale federale, la quale a determinate condizioni ammette una limitazione dei diritti costituzionali di referendum. In un certo senso, essa costituisce un passo intermedio verso una delega completa delle competenze di spesa al Gran Consiglio. Essa consente di attuare rapidamente progetti singoli di valore fino a 10 milioni di franchi senza verifica del carattere vincolato dal diritto finanziario della spesa in questione dopo l'approvazione del preventivo da parte del Gran Consiglio.

La competenza esecutiva per la legge spetta al Governo (cpv. 2), benché esso possa delegare singole competenze tramite ordinanza (art. 22 della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione [LCOGA; 170.300]). Le competenze in materia di garanzia ed evasione di sussidi promozionali conformemente alle leggi speciali rimangono invariate. Per poter garantire una certa uniformità nella valutazione dei requisiti specifici del fondo grigionese per il clima, in certi casi prima di concedere sussidi promozionali occorre tuttavia sentire il servizio cantonale specializzato per l'ambiente (Ufficio per la natura e l'ambiente; cpv. 3). Poiché nel settore della promozione dell'innovazione occorre tenere conto di progetti di promozione più complessi, è possibile che sorga la necessità di coinvolgere esperti esterni per la valutazione dell'adempimento dei requisiti per la promozione. Inoltre, specialisti esterni corrispondenti possono fornire supporto nell'elaborazione delle pratiche per le aste (cpv. 4). Sia le spese amministrative legate all'esecuzione della legge sul fondo per il clima, incluse le spese per incarichi a terzi, sia il coinvolgimento di specialisti esterni devono poter essere finanziati dal fondo grigionese per il clima. Il Governo disciplina l'impiego di mezzi annuo massimo per questi scopi (cpv. 5).

Art. 22: versamento unico

Questo articolo costituisce la base per il versamento unico dell'importo di 200 milioni di franchi nel fondo grigionese per il clima. Poiché viene effettuato una sola volta, la base giuridica per questo sussidio straordinario proveniente dai mezzi statali generali e dal capitale proprio liberamente disponibile si trova tra le disposizioni finali. L'entità del versamento è compresa nella

fascia che era già stata formulata nel rapporto di base concernente il piano di finanziamento del PAGD e nel messaggio.²²

V. Modifiche di altri atti normativi

1. Legge concernente l'incremento dell'istruzione complementare degli adolescenti e degli adulti nel Cantone dei Grigioni (legge sull'istruzione complementare; CSC 433.100)

In attuazione dell'incarico Brunold concernente le condizioni quadro per un «cluster di green tec» nei Grigioni (cfr. cap. III par. 3) vengono sostenute finanziariamente offerte di perfezionamento professionale che trasmettono conoscenze e abilità pratiche e orientate all'applicazione in uno dei settori rilevanti ai fini dell'attuazione del PAGD (art. 3 della legge sull'istruzione complementare). Può trattarsi ad esempio di perfezionamenti professionali quale installatore di impianti solari, quale specialista di edifici oppure installatore di pompe di calore o ancora quale specialista in materia di biodiversità.

2. Legge stradale del Cantone dei Grigioni (LStra; CSC 807.100)

Art. 55 cpv. 3 e art. 56 cpv. 1

In futuro ancora il 70 per cento della quota alla TTPCP del Cantone dei Grigioni confluirà nel finanziamento speciale «strade», ciò che viene definito nell'art. 56 cpv. 1 lett. a LStra. Per evitare un eventuale indebitamento elevato nel conto stradale e al fine di raggiungere una sicurezza del finanziamento a lungo termine per la realizzazione di futuri grandi progetti nella costruzione di strade, quale compensazione in caso di superamento del debito stradale di 100 milioni di franchi occorre prevedere un'attribuzione minima annua dai mezzi statali generali più elevata. Nell'art. 55 cpv. 3 LStra viene pertanto aggiunto che in caso di debito stradale superiore a 100 milioni di franchi il sussidio minimo deve essere aumentato al 50 per cento delle imposte sulla circolazione (quota precedente: 25 per cento).

3. Legge sull'energia del Cantone dei Grigioni (LGE; CSC 820.200)

Art. 16 cpv. 1

Oltre agli edifici di proprietà del Cantone, in futuro saranno compresi anche gli edifici di istituti cantonali di diritto pubblico (ad es. SPGR) nonché gli edifici finanziati in misura determinante con sussidi cantonali. La soglia dovrà essere stabilita a livello di ordinanza con un finanziamento minimo da parte del Cantone pari al 50 per cento. Inoltre, in futuro non sarà prescritto solo lo standard degli edifici. Viene anche chiesto che il potenziale per il fotovoltaico e il solare termico su facciate di edifici, integrati o parzialmente integrati su tetti di edifici sia sfruttato quanto più possibile.

Art. 23b: impianti fotovoltaici per lo sfruttamento del potenziale di superfici

Il Cantone può promuovere impianti fotovoltaici che, a differenza di quelli promossi secondo la procedura usuale, hanno dimensioni superiori rispetto a quelle che sarebbero ottimali per il

²² Cfr. anche Econcept. 2021. Finanzierungskonzept Aktionsplan Green Deal Graubünden. Zurigo / Coira, 47 pagine e messaggio PAGD I, p. 314 (v. nota a piè di pagina 3).

consumo proprio. Tali impianti generano «elettricità fotovoltaica per la collettività». Devono avere diritto a sussidi gli impianti che dispongono di una potenza installata di oltre 20 watt picco per metro quadrato (Wp/m^2) della superficie di riferimento energetico dell'edificio corrispondente. La promozione mira ai nuovi impianti che fanno in modo che l'edificio corrispondente disponga di una potenza installata nettamente maggiore.

Art. 23c: infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici

Il Cantone può concedere sussidi promozionali per la realizzazione di infrastrutture di ricarica presso case plurifamiliari e parcheggi pubblici. Deve essere promossa la realizzazione dell'infrastruttura di base (livelli di equipaggiamento C1 «Power to Garage» e C2 «Power to Parking» conformemente alla norma SIA 2060, stato 2020) nel settore fino a 22 kilowatt (kW) di potenza di carica per stazioni di ricarica all'interno e all'esterno di case plurifamiliari esistenti nonché presso parcheggi pubblici, e questi ultimi devono essere accessibili al pubblico 24 ore su 24. I progetti che riguardano edifici commerciali o con uffici, stabilimenti commerciali e impianti park-and-ride non devono avere diritto a sussidi. Inoltre occorre destinare sussidi promozionali alla realizzazione di stazioni di ricarica bidirezionali.

Art. 24: calcolo

Viene aggiunto che i criteri di misurazione devono valere anche per l'art. 23b e l'art. 23c.

Art. 28 cpv. 2: prescrizione del diritto a sussidio

In attuazione dell'incarico Wilhelm concernente il programma di promozione di impianti per la produzione di calore (cfr. cap. I n. 3), la durata di validità della garanzia dei sussidi promozionali viene prolungata da due a tre anni. A titolo di novità, la proroga del termine oggi già prevista può essere estesa di due anni (invece di un anno come prima). Se questa viene concessa, la durata di validità è così pari a un massimo di cinque anni a partire dalla data della garanzia, e questo attuerebbe la flessibilizzazione richiesta dall'incarico Wilhelm.

VI. Conseguenze finanziarie e per il personale

1. Conseguenze in termini di personale

(1) A livello cantonale

L'esecuzione del P-LFCli per l'attuazione del PAGD comprende vari compiti supplementari. Tra questi figurano l'elaborazione delle domande di promozioni maggiori e nuove, la valutazione di domande secondo l'art. 9 P-LFCli da parte del servizio specializzato per l'ambiente, la pubblicazione e la verifica delle aste (art. 15 cpv. 5 P-LFCli), la verifica e l'elaborazione di progetti complessi conformemente agli art. 10-14 P-LFCli, la pianificazione pluriennale con il programma delle misure e di finanziamento, la gestione finanziaria e delle uscite, il monitoraggio dell'effetto, il monitoraggio del «fondo grigionese per il clima», l'allestimento di bilanci delle emissioni di gas a effetto serra nonché la presentazione di rapporti periodici secondo l'art. 20 cpv. 1 P-LFCli. Anche se venissero sfruttate tutte le possibilità di far fronte all'onere supplementare tramite incarichi a terzi, rispetto allo stato attuale con il P-LFCli permangono presso l'Amministrazione compiti supplementari che non possono essere gestiti con il personale esistente. Attualmente si calcola un fabbisogno che corrisponde a un volume di impiego supplementare pari al 250 per cento (100 per cento presso l'Ufficio dell'energia e dei trasporti per l'elaborazione delle domande di promozione che vengono presentate in massa in relazione al Programma Edifici, infrastrutture di ricarica e impianti fotovoltaici nonché 150 per cento presso

l'Ufficio per la natura e l'ambiente per gli altri compiti menzionati). Per compiti o servizi specifici occorrerà inoltre coinvolgere terzi esterni (cfr. al riguardo anche l'art. 15 cpv. 4 P-LFCli).

(2) A livello comunale

Il progetto di legge non comporta conseguenze dirette in termini di personale per i comuni.

2. Conseguenze finanziarie

(1) A livello cantonale

Nei documenti di base relativi al PAGD, entro il 2050 si presuppone cumulativamente un fabbisogno finanziario complessivo da parte del Cantone di circa 1 miliardo di franchi (stato dei costi 2023), ciò che in media corrisponderebbe a 40 milioni di franchi all'anno circa.²³

Come precedentemente spiegato nel cap. I n. 2 lett. c, i mezzi a disposizione attraverso il credito d'impegno per l'attuazione della tappa I del PAGD nel quadro del potenziamento delle energie rinnovabili (26 milioni di franchi), dell'incremento dell'efficienza energetica nel parco edifici e della sostituzione degli impianti di riscaldamento (24 milioni di franchi) nonché della decarbonizzazione dei trasporti (12 milioni di franchi) per un totale di 62 milioni di franchi (CI senza la quota dell'agricoltura) saranno esauriti già a fine 2024. Dato che il P-LFCli non potrà entrare in vigore prima di gennaio 2026, nel 2024 è necessario chiedere al Gran Consiglio un credito aggiuntivo di 20 milioni di franchi per poter portare avanti senza interruzioni i programmi di promozione fino alla fine del 2025. La promozione attraverso il fondo per il clima dovrebbe essere possibile a partire dal 2026. Se il P-LFCli entrasse in vigore in una data posteriore si dovrebbe chiedere un ulteriore CI per il periodo transitorio. Analogamente al CI di 67 milioni di franchi del 2021, il credito aggiuntivo per il 2025 dovrà essere unito alla costituzione di una riserva di 20 milioni di franchi. La riserva graverà in modo corrispondente sul risultato complessivo del conto annuale 2024. Se a seguito di tale onere aggiuntivo alla fine del 2024 il capitale proprio liberamente disponibile non dovesse più raggiungere il volume complessivo atteso di 850 milioni di franchi, il versamento unico di mezzi statali generali previsto a favore del fondo per il clima (attualmente pari a 200 milioni di franchi, cfr. art. 22 P-LFCli) dovrà essere ridotto di conseguenza.

Con tutta probabilità, nella prima fase del fondo per il clima (primi 7-10 anni dall'entrata in vigore del P-LFCli) verranno richiesti più fondi rispetto alla media annuale dell'intera durata e verranno concessi più sussidi. La modellazione del fabbisogno di finanziamento presuppone una richiesta annua superiore di una volta e mezzo, vale a dire pari a quasi 60 milioni di franchi. Le fonti di finanziamento del fondo non sono volutamente orientate a un finanziamento fino al 2050. Da un lato in questo modo si intende evitare l'accumulo preventivo di fondi. D'altro lato, ciò consentirà una maggiore precisione nelle stime del successivo fabbisogno finanziario, poiché sarà possibile basarle sulla domanda e sull'intensità di assegnazione dei mezzi all'inizio.

Conformemente all'art. 22 P-LFCli, nell'anno di avvio si procede a un'attribuzione unica di mezzi cantonali pari a 200 milioni di franchi a favore del fondo per il clima. Con la successiva attribuzione di entrate a destinazione vincolata provenienti dalla TTPCP per un totale di circa 17 milioni di franchi all'anno nonché di eventuali attribuzioni derivanti dall'importo che supera 60 milioni di franchi negli anni in cui la Banca nazionale svizzera distribuisce utili elevati, per i

²³ Econcept (2021), «Finanzierungskonzept Aktionsplan Green Deal Graubünden», rapporto finale del 27 maggio 2021; EBP (2021), «Aktionsplan Green Deal Graubünden. Massnahmen zu Klimaschutz und Klimaanpassung», rapporto finale del 1° giugno 2021.

primi 10 anni è possibile attendersi una disponibilità complessiva di mezzi finanziari nell'ordine dei 400-500 milioni di franchi. Tenendo conto dello «scenario di base» proposto per il finanziamento, il fondo dovrebbe presentare un saldo negativo almeno 7 anni più tardi (2033 circa). Fino ad allora saranno stati utilizzati esclusivamente fondi provenienti dal capitale proprio liberamente disponibile («imposte del passato»), da entrate derivanti dalla TTPCP (tasse esistenti, attribuite conformemente alla legge) e da eventuali distribuzioni di utili elevate della BNS, ma non da nuove tasse o imposte. Tale assegnazione dei mezzi non costituirà un aggravio supplementare per il bilancio pubblico generale. Solo in anni caratterizzati da distribuzioni di utili elevate da parte della BNS i picchi di utile non vengono attribuiti al bilancio generale. Si dovranno utilizzare fondi aggiuntivi provenienti dai mezzi statali generali (cfr. cap. III n. 1 lett. c) soltanto se il debito stradale supererà i 100 milioni di franchi, ciò che secondo la stima attuale dovrebbe verificarsi tra circa 10 anni. Infine sarà ridotto anche il capitale proprio liberamente disponibile e con esso il margine di manovra per eventuali altre possibilità di spesa da questa fonte.

Almeno nei primi anni, il P-LFCl non comporterà oneri aggiuntivi per imprese ed economie domestiche. Al contrario, i fondi erogati saranno praticamente a loro totale beneficio. Al più tardi nel momento in cui il fondo presenterà un saldo negativo occorrerà procedere a versamenti dai mezzi statali generali, ciò che sarebbe possibile nel quadro definito ai sensi dell'art. 5 in unione con l'art. 4 cpv. 1 lett. c P-LFCl. In alternativa occorrerà attingere da fonti di finanziamento supplementari. Tra queste rientrano ad esempio un ulteriore versamento unico dal capitale proprio liberamente disponibile oppure l'elaborazione e l'attuazione di (nuove) tasse e imposte conformi al principio di causalità come previsto all'allegato 4. Queste non sono tuttavia oggetto della presente emanazione, bensì da verificarsi al momento della loro elaborazione. Per l'esecuzione risp. l'attuazione del P-LFCl sarà necessario presumibilmente un volume d'impiego supplementare del 250 per cento (cfr. cap. VI n. 1). Ciò corrisponde a costi per circa 500 000 franchi all'anno. Si devono inoltre considerare circa 250 000 franchi all'anno per incarichi a terzi (per il sostegno nei concorsi pubblici e nell'analisi delle aste, il sostegno nella verifica e nella valutazione di progetti complessi e per l'allestimento dei bilanci delle emissioni). Considerati il rincaro e l'imposta sul valore aggiunto, allo stato attuale viene ipotizzata una spesa di esecuzione annua nell'ordine degli 800 000 franchi. Viene proposto di coprirla integralmente con il fondo per il clima (cfr. cap. IV, spiegazioni dell'art. 21 cpv. 5 LFCl).

(2) A livello comunale

Il progetto di legge non comporta conseguenze finanziarie dirette per i comuni. Dall'assunzione del ruolo esemplare potrebbero tuttavia risultare costi supplementari. Al momento attuale non è possibile quantificarli.

VII. Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)

Il PAGD è fortemente rilevante sotto il profilo finanziario per il Cantone. Il progetto di legge non contiene tuttavia disposizioni normative restrittive, bensì esso disciplina la promozione cantonale di diverse misure di protezione del clima e di adattamento al clima. Esso non presenta implicazioni direttamente imputabili ed economicamente quantificabili. Indirettamente è possibile affermare che il progetto di legge genererà presumibilmente ulteriori incarichi, in particolare anche per le PMI regionali (ad es. impiantistica degli edifici, impianti fotovoltaici, misure di risanamento). D'altro lato le aziende stesse possono presentarsi come richiedenti dei sussidi promozionali e quindi trarne un beneficio finanziario. Si rinuncia pertanto allo svolgimento di un'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) (cfr. Direttive per la legislazione, stato

1° ottobre 2016, n. 2.1.4.2; DG del 2 maggio 2006, prot. n. 490/2006 e relativo rapporto del 14 marzo 2006, n. 7.1, p. 18).

VIII. Scadenario

Per i passaggi successivi del processo legislativo è previsto lo scadenario indicato nella seguente tabella. Lo scadenario potrebbe tuttavia subire rettifiche, soprattutto a seguito dei riscontri ricevuti nel quadro della consultazione. Anche un eventuale referendum avrebbe conseguenze sulla data dell'entrata in vigore.

Data	Fase di lavoro	Competenza
Gennaio 2024	Avvio della procedura di consultazione (durata 3 mesi)	Destinatari della consultazione
Aprile 2024	Conclusione della procedura di consultazione	Destinatari della consultazione
fino a giugno 2024	Valutazione dei risultati della consultazione	Dipartimenti
fino a settembre 2024	Elaborazione del messaggio del Governo	Dipartimento DECA
Novembre 2024	Licenziamento del messaggio a destinazione del Gran Consiglio	Governo
Aprile 2025	Discussione del messaggio relativo alla tappa II del PAGD da parte del Gran Consiglio (sessione di aprile)	Gran Consiglio
Luglio 2025	Scadenza del termine di referendum	
1 gennaio 2026	Entrata in vigore	Governo

ALLEGATI

- (1) Progetto di legge concernente la promozione e il finanziamento di misure per la protezione del clima e l'adattamento al clima nei Grigioni (legge sul fondo per il clima, LFCli)
- (2) Elenco delle misure
- (3) Questionario
- (4) Eventuali fonti di finanziamento per la successiva acquisizione di mezzi supplementari
- (5) Fonti di finanziamento respinte